

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 514
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di martedì 2 marzo 2021	

INDICE

Comm	iissioni	cong	iunte

5 ^a (Bilancio) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):		
Plenaria	Pag.	3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni-Camera):		
Plenaria	»	7
Commissioni riunite		
2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità):		
Plenaria	Pag.	9
5 ^a (Bilancio) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea): Uffici di Presidenza (Riunione n. 14)	»	14
7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12 ^a (Igiene e sanità):		
Uffici di Presidenza (Riunione n. 12)	»	15
Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130)	Pag.	16
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 131)	»	16
Sottocommissione per i pareri	»	17
Plenaria (1ª pomeridiana)	»	18
2ª - Giustizia:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)	»	40
Plenaria	»	40

^(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 514^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 marzo 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Europeisti-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

3 ^a - Affari esteri:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90)	Pag.	46
Plenaria	»	46
4 ^a - Difesa:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 99)	»	60
5 ^a - Bilancio:		
Plenaria	»	61
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
Plenaria	»	71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)	»	76
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)	»	76
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 215)	»	77
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 216)	»	77
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 217)	»	78
Plenaria	»	78
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 218)	»	84
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
Sottocommissione per i pareri	»	85
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
Plenaria	»	86
12 ^a - Igiene e sanità:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)	»	94
Plenaria	»	94
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)	»	96
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)	»	96
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	97
Commissioni bicamerali		
Questioni regionali:		
Plenaria (1ª pomeridiana)	Pag.	100
Plenaria (2^a pomeridiana)	»	100
Ufficio di Presidenza	\ \	104

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere:		
Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 3)	Pag.	107
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
Plenaria	»	108
Ufficio di Presidenza	»	110
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
Plenaria	»	111
Ufficio di Presidenza	»	112
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
Plenaria	Pag.	113

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera MELILLI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera LOVECCHIO

Interviene, in videoconferenza, il Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MELILLI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XXVII, n. 18), del Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni

Il presidente MELILLI introduce l'audizione.

Il Commissario europeo per l'economia, Paolo GENTILONI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), Gabriella GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), Emma BONINO (*Misto-+Eu-Az*), Sabrina RICCIARDI (*M5S*), COMINCINI (*IV-PSI*), CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), STEFANO (*PD*), Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) e PESCO (*M5S*), non-ché i deputati BERTI (*M5S*), TRANCASSINI (*FDI*), DEL BARBA (*IV*), DE LUCA (*PD*), FASSINA (*LEU*), GIGLIO VIGNA (*Lega*), Ylenja LUCASELLI (*FDI*), Emanuela ROSSINI (*Misto-Min. Ling.*), Silvana Andreina COMAROLI (*Lega*) e Paolo RUSSO (*FI*), ai quali replica il Commissario europeo GENTILONI.

Il presidente LOVECCHIO ringrazia il Commissario Gentiloni per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della VIII Commissione della Camera ROTTA

indi della Presidente della IX Commissione della Camera PAITA

Interviene, in videoconferenza, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, nonché la trasmissione diretta sulla *web* tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 241, concernente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (nuovo testo)

I presidenti ROTTA, PAITA e COLTORTI rivolgono un breve indirizzo di saluto al Ministro.

Il ministro GIOVANNINI svolge la sua relazione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la deputata PEZ-ZOPANE (PD), il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), i deputati BRUNO BOSSIO (PD), MARAIA (M5S) e DE LORENZIS (M5S), i senatori D'A-RIENZO (PD) e FEDE (M5S), i deputati ZOLEZZI (M5S), SOZZANI (FI), MURONI (LEU), BUTTI (FDI), RIXI (Lega) e FREGOLENT (IV) e il senatore CIOFFI (M5S).

Il MINISTRO svolge un intervento in sede di replica.

Interviene quindi per sollecitare un approfondimento la deputata BRUNO BOSSIO (PD) a cui replica ulteriormente il MINISTRO.

La presidente PAITA ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (n. 242)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE comunica preliminarmente che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere il proprio parere sull'Atto in titolo entro il termine del 29 marzo 2021, precisando che le Commissioni consultate potranno formulare le proprie osservazioni entro il 19 marzo.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), relatore per la 2ª Commissione, premette che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a definire l'apparato sanzionatorio per le ipotesi di violazione delle norme del regolamento n. 528/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Ricorda che lo schema è stato predisposto sulla base dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che delega il Governo all'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della mede-

sima legge n. 117, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Ricorda altresì che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, questi ultimi devono essere ritrasmessi alle Camere, con le osservazioni del Governo e con le eventuali modificazioni.

Riguardo al suddetto regolamento europeo, fa presente che esso ha posto una nuova disciplina (avente efficacia diretta negli Stati membri) in materia di messa a disposizione sul mercato e impiego dei biocidi; questi ultimi sono costituiti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, dalle sostanze, miscele o articoli che rientrano in una delle seguenti tre fattispecie: «qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica»; «qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali» nella precedente nozione, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica«; un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1 specifica l'oggetto dello schema, mentre l'articolo 2 – oltre a confermare che l'autorità responsabile per l'applicazione del regolamento europeo in oggetto da parte dell'Italia è il Ministero della salute – fa rinvio, ai fini della disciplina di cui al presente schema, alle definizioni poste dall'articolo 3 del medesimo regolamento europeo, e successive modificazioni, e pone al riguardo una norma di coordinamento con la nozione di presidio medico-chirurgico. Quest'ultimo coordinamento è operato in considerazione del fatto che, in base alla disciplina transitoria di cui all'articolo 89 del suddetto regolamento europeo, e successive modificazioni, recepita ora dall'articolo 18 del presente schema, i biocidi possono ancora essere assoggettati, in via temporanea ed in presenza di determinati presupposti, alle norme interne, tra cui il regime autorizzatorio inerente ai seguenti presìdi medico-chirurgici: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti.

Più in particolare, riguardo alla nozione suddetta di presidio medicochirurgico, l'articolo 2 fa rinvio alle relative fattispecie poste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, mentre il successivo articolo 16 dello schema abroga le lettere d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo 1. Tale abrogazione è dovuta alla considerazione che le suddette lettere «riconducevano nel novero dei presidi medico-chirurgici prodotti ricadenti nell'ambito regolatorio dei dispositivi medici (regolamento (UE) n. 2017/745) e dei dispositivi medico diagnostici in vitro (regolamento (UE) n. 2017/746) e pertanto sono già da molto tempo inapplicabili e di fatto inesistenti per incompatibilità sopravvenuta con il diritto europeo». L'articolo 3, comma 1, commina le sanzioni penali dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per i casi di immissione sul mercato di un prodotto biocida non autorizzato ai sensi del regolamento europeo summenzionato ovvero in forza di un'autorizzazione non più valida o revocata o in violazione delle prescrizioni della medesima autorizzazione. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede le stesse sanzioni penali (arresto fino a tre mesi ed ammenda da 1.000 a 10.000 euro) per i casi in cui un utilizzatore professionale o industriale impieghi un prodotto biocida non autorizzato o un prodotto biocida autorizzato in violazione delle condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione.

L'articolo 14 prevede, inoltre, le medesime sanzioni penali dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per i casi di produzione o immissione in commercio di uno dei presidi medico-chirurgici summenzionati in assenza di autorizzazione o in assenza delle condizioni poste dall'autorizzazione.

L'articolo 4 commina la sanzione penale dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per la mancanza o il ritardo della comunicazione richiesta ai fini dell'immissione sul mercato italiano di un prodotto biocida già autorizzato in base alla procedura semplificata disciplinata dal suddetto regolamento europeo. L'articolo 5 prevede la sanzione penale dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque metta a disposizione sul mercato un biocida autorizzato da un altro Stato membro senza un'autorizzazione o licenza valida (secondo le possibili fattispecie contemplate dal suddetto regolamento europeo) per il mercato italiano. La stessa sanzione penale dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro è comminata dal successivo articolo 6 per le seguenti fattispecie: violazione dell'obbligo di redazione e detenzione della documentazione in materia di esperimenti o test prevista dal regolamento europeo in oggetto o dell'obbligo di relativa messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente; esecuzione di esperimenti o test che possano comportare o provocare dispersioni di biocidi nell'ambiente in violazione della norma europea richiamata dal comma 2 o in violazione del divieto o delle condizioni posti dall'autorità competente; violazione dell'obbligo di messa a disposizione delle informazioni richieste dall'autorità competente con riferimento ai suddetti esperimenti o test. Il comma 1 dell'articolo 7 commina la medesima sanzione penale (ammenda da 1.000 a 10.000 euro) per l'ipotesi di immissione sul mercato di un articolo trattato con biocidi in mancanza o in violazione dei relativi presupposti e condizioni stabiliti dal suddetto regolamento europeo; la norma sanzionatoria in oggetto concerne gli articoli trattati diversi da quelli che abbiano una funzione primaria biocida (i quali ultimi rientrano invece nella nozione di biocidi e, quindi, anche nelle norme sanzionatorie ad essi relativi).

Sempre con riferimento ai suddetti articoli trattati diversi da quelli che abbiano una funzione primaria biocida, i commi 2 e 3 dell'articolo 7 prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria – da 2.580 a

15.490 euro – per le violazioni delle norme in materia di etichettatura o per le violazioni degli obblighi di eventuali informazioni al consumatore da parte del fornitore.

L'articolo 8 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria – da 3.000 a 18.000 euro – per la violazione dell'obbligo di detenzione o di messa a disposizione dei registri dei prodotti biocidi immessi sul mercato. L'articolo 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria – da 2.580 a 15.490 euro – per l'ipotesi di immissione sul mercato di biocidi senza il rispetto delle relative norme – o delle relative prescrizioni, legittimamente impartite dall'autorità al titolare dell'autorizzazione – in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura.

L'articolo 10 stabilisce la medesima sanzione amministrativa pecuniaria per l'effettuazione di annunci pubblicitari in materia di biocidi senza l'osservanza delle relative norme del suddetto regolamento europeo.

L'articolo 11 commina la sanzione penale dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per l'ipotesi di messa a disposizione sul mercato di un biocida autorizzato in violazione delle misure provvisorie di divieto eventualmente adottate dall'Italia (secondo la relativa fattispecie contemplata dal citato regolamento europeo). L'articolo 12 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria – da 3.000 a 18.000 euro – per l'ipotesi di messa a disposizione sul mercato di un biocida da parte di un fornitore che, in relazione allo specifico tipo di biocida, non sia iscritto nell'elenco previsto dal summenzionato regolamento europeo.

Il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce la medesima sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque ometta di fornire le informazioni richieste in materia di biocidi dall'autorità competente ovvero si sottragga ai controlli effettuati. Il successivo comma 2 prevede la stessa sanzione per la violazione dell'obbligo di notifica di effetti inattesi e nocivi derivanti da biocidi.

L'articolo 15 reca le norme generali relative alle sanzioni amministrative comminate dal presente schema: la competenza per l'accertamento delle relative violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni spetta alla regione o provincia autonoma (nel cui territorio sia stata commessa la violazione), ovvero all'ente individuato dalla normativa della medesima regione o provincia autonoma.

L'articolo 16 pone le norme di abrogazione esplicita, mentre l'articolo 17 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 18 reca le norme di coordinamento tra le disposizioni sanzionatorie stabilite dal presente provvedimento e la disciplina transitoria di cui all'articolo 89 del suddetto regolamento europeo, e successive modificazioni, secondo la quale per i biocidi possono ancora trovare applicazione, in via temporanea ed in presenza di determinati presupposti, le norme interne (relative ad un regime autorizzatorio ovvero anche alla possibilità di libera vendita).

In conclusione, considerata la natura squisitamente tecnica del provvedimento in esame, il relatore propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S), relatore per la 12^a Commissione, si associa all'illustrazione testé svolta e alla successiva proposta di approfondimento istruttorio.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede un chiarimento in merito al concetto di «biocidi», paventando che la previsione normativa risulti poco conforme al principio penalistico di tassatività e sufficiente determinatezza della fattispecie penale.

La senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) rimarca incidentalmente che il concetto di «biocida» è definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento 528/2012/UE e riepiloga la disciplina vigente in materia. Si dichiara quindi favorevole allo svolgimento di audizioni, considerata la natura tecnica della materia.

La PRESIDENTE, constatato che le Commissioni riunite convengono sulla proposta di approfondimento istruttorio avanzata dei relatori, propone di fissare il termine per la presentazione delle richieste di audizione alle ore 15 di domani, mercoledì 3 marzo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5^a (Bilancio)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 2 marzo 2021

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione STEFANO

indi del Presidente della 5ª Commissione PESCO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTATI DI ABI, FIPE, INVESTITALIA E CON-FIMPRESEITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL-L'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
 12^a (Igiene e sanità)

Martedì 2 marzo 2021

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione NENCINI

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MASSIMO MARGOTTINI, ORDINARIO DI DIDATTICA GENERALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMATRE, DELLA PROFESSO-RESSA ANNA MARIA GIANNINI, ORDINARIO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA» E DEL DOTTOR MARCO DE ROSSI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI WESCHOOL, PIATTAFORMA DI CLASSE DIGITALE, INTERVENUTI, IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 621 (IMPATTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SUI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E SUL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI STUDENTI)

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente PARRINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DOC. XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza del Presidente PARRINI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri 107^a Seduta

Presidenza del Presidente PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,55.

(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriore emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore PARRINI (*PD*), esaminato l'emendamento 3.1 (testo 3) relativo al disegno di legge in titolo, considerato che è stato emanato il decreto-legge n. 22 del 2021 che istituisce il Ministero del turismo e ridenomina il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo «Ministero della cultura», esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che:

- alla lettera *a*), limitatamente alla parte recante la proposta di modifica, e alla lettera *c*), le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura»;
- alla lettera e), le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» siano sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura».

Invita, inoltre, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Ministero del turismo nell'attività di promozione e valorizzazione dei luoghi einaudiani.

Osserva infine, dal punto di vista redazionale, che, alla lettera *b*), sarebbe opportuno sopprimere le parole: «più strettamente legati alla figura di Luigi Einaudi».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria

223^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Inca'e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nella quale – dopo aver dato conto dello stato dei lavori sui disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione, già in corso di esame o ancora da incardinare – si è convenuto di convocare una ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza per domani, durante una pausa della seduta dell'Assemblea, al fine di stabilire un ordine di priorità tra tali provvedimenti, in considerazione della perdurante situazione di emergenza sanitaria.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. 240)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

l PRESIDENTE riferisce che la relatrice Mantovani propone un rinvio di una settimana del seguito dell'esame del provvedimento, per ragioni di allineamento con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

- (83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Loredana DE PETRIS. Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
- (212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Loredana DE PETRIS ed altri. Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente
- (938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COLLINA ed altri. Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile
- (1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PERILLI. Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni
- (1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Maria Alessandra GALLONE. Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
- (1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Patty L'ABBATE. Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità
- (1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Emma BONINO. Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 938 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 novembre 2020.

Il PRESIDENTE comunica che, per giovedì 4 marzo, è convocata una riunione del Comitato ristretto, al fine di pervenire a una sintesi tra i testi presentati.

Avverte che è stato assegnato il disegno di legge costituzionale n. 938, a prima firma del senatore Collina, recante modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, e che pertanto sarà esaminato congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde il contenuto dei decreti-legge n. 12 e n. 15 del 2021. Alla scadenza del termine, previsto per le ore 13,30 di oggi, sono pervenuti dodici subemendamenti, di cui dieci presentati dai Gruppi e due dal relatore, anch'essi pubblicati in allegato.

Comunica altresì che il relatore ha presentato quattro emendamenti di *drafting* relativi all'articolo 3 (3.100, 3.101, 3.102 e 3.103, pubblicati in allegato), e che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.11 (testo 2), 1.12 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.8 (testo 2) e 3.9 (testo 2), (pubblicate in allegato).

Avverte infine che la Commissione bilancio ha appena espresso il proprio parere sui restanti emendamenti, che verrà trasmesso a breve.

Ricorda che, a seguito della pronuncia sull'ammissibilità degli emendamenti dello scorso 10 febbraio, sono pervenute alcune richieste di rivalutazione dei criteri adottati circa l'improponibilità per materia, ai fini della riammissione dell'emendamento 4.5, degli identici 4.0.1 e 4.0.3, e degli emendamenti 5.0.4, 5.0.14 e 5.0.15. Sottolinea di aver condiviso le valutazioni di ammissibilità con il Presidente del Senato, che ha confermato i criteri adottati in Commissione.

Alla luce ditali criteri, rispetto a quanto già pronunciato, è da ritenersi improponibile anche l'emendamento 5.0.3, del senatore Stefano, che prevede l'innalzamento a 72 anni dell'età di collocamento a riposo dei medici e chirurghi ospedalieri e universitari, poiché introduce una modifica permanente all'ordinamento previdenziale.

Restano perciò confermate tutte le improponibilità già dichiarate. Quanto agli emendamenti 5.0.14 e 5.0.15, sui quali era possibile una riva-

lutazione, la questione è superata dall'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge di proroga termini, di alcune proposte sullo stesso oggetto: l'inammissibilità assume pertanto carattere tecnico.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5 – nonché gli emendamenti identici 4.3 e 4.4, di oggetto analogo – che riguarda lo scomputo degli iscritti all'AIRE ai fini del raggiungimento del *quorum* del 50 per cento degli iscritti alle liste elettorali per la validità delle elezioni comunali laddove, nei Comuni fino a 15.000 abitanti, si presenti una sola lista, rileva che l'improponibilità per materia (si tratta infatti di una modifica permanente al TUEL) si accompagna tuttavia a una larga condivisione nel merito della Commissione. Si potrebbe perciò procedere all'approvazione di un ordine del giorno e, parallelamente, ad adottare un'iniziativa legislativa specifica, che possa entrare in vigore prima della tornata di elezioni amministrative di quest'anno.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di iniziare le votazioni dopo le ore 17.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che il Governo ha già completato l'istruttoria sugli emendamenti e che, per le ore 17, terminerà anche quella sui subemendamenti all'emendamento 1.1000 del Governo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, ritiene che eventualmente si potrebbe iniziare a votare gli emendamenti all'articolo 2, considerato che i subemendamenti si riferiscono all'articolo 1.

Il PRESIDENTE, nel ritenere ragionevole la proposta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 17,35.

Il PRESIDENTE avverte che il Gruppo della Lega ha ritirato gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 3.1, 3.10, 3.20, 5.1 e 5.3. Gli emendamenti 1.10 e 3.5 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2066/4/1 e G/2066/5/1 (pubblicati in allegato).

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) annuncia il ritiro degli emendamenti 3.0.7 e 4.2, trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/2066/7/1 e G/2066/8/1 (*pubblicati in allegato*).

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) chiede di conoscere anticipatamente l'orientamento del Governo sull'emendamento 1.1 e, qualora fosse contrario, si dichiara disponibile a trasformarlo in ordine del giorno. Sottolinea che la proposta è volta a esaltare la centralità del Parlamento,

escludendo che il Governo, per ragioni di urgenza, possa evitare di riferire alle Camere sulle misure da adottare per contrastare la situazione di emergenza.

Il sottosegretario MALPEZZI anticipa un parere contrario sull'emendamento 1.1, precisando che anche un ordine del giorno non potrebbe essere accolto, in quanto contrasterebbe con l'indirizzo che si è deciso di perseguire.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE ricorda che si era concordato di iniziare l'esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all'articolo 2.

Il senatore LA RUSSA (FdI) si dichiara contrario, preferendo che si proceda seguendo l'ordine numerico.

Dando seguito alla richiesta del senatore La Russa si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.9 (testo 3), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiede di accantonare l'emendamento 1.11 (testo 2) ed esprime parere contrario sull'emendamento 1.12 (testo 2), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LA RUSSA (*FdI*) osserva che gli emendamenti dovrebbero essere ritirati dai rispettivi firmatari. Pertanto, annuncia l'intenzione di fare propri gli emendamenti ritirati dai Gruppi di Lega e Forza Italia.

Il PRESIDENTE precisa che il ritiro degli emendamenti è avvenuto prima dell'inizio dei lavori e che in seduta ne è solo stato dato l'annuncio. Pertanto, quegli emendamenti non possono essere fatti propri da un altro senatore.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Accertata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato.

Sono accantonati l'emendamento del Governo 1.1000 e i relativi subemendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.9 (testo 3) e 1.12 (testo 2).

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.9 (testo 3), 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e chiede l'accantonamento degli emendamenti identici 2.0.1 e 2.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è approvato.

Gli emendamenti identici 2.0.1 e 2.0.2 sono accantonati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 3.103 (testo corretto) (pubblicato in allegato).

Il senatore LA RUSSA (*FdI*) intende far proprio l'emendamento 3.1, di cui è stato dichiarato il ritiro dal Presidente, in quanto tra i proponenti vi è un esponente del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il PRESIDENTE ribadisce che possono essere fatti propri solo gli emendamenti ritirati in corso di seduta.

Il senatore LA RUSSA (*FdI*) si rimette alla valutazione della Presidenza, chiedendo però di interpellare il Presidente del Senato e la Giunta per il Regolamento per un chiarimento.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di approfondire la questione.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) chiede di sapere se le votazioni saranno esaurite entro questa sera, in quanto tre componenti della Commissione sono impegnati nella riunione di un organo giurisdizionale interno del Senato.

Il PRESIDENTE ritiene che le votazioni proseguiranno stasera e poi nella seduta prevista per domani mattina, in quanto non vi è ancora un orientamento definitivo su alcuni emendamenti. La senatrice MANTOVANI (M5S) annuncia il ritiro dell'emendamento 3.2 per la trasformazione in un ordine del giorno.

Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 3.3 (testo 2), sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.4, 3.6 e 3.7.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.8 (testo 2) e 3.9 (testo 2), sui quali vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.11 e chiede di accantonare gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23.

Chiede di accantonare l'emendamento 3.24 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 3.25, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, sui quali vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.4, nonché sull'emendamento 3.0.5, 3.0.06 e 3.0.8 sui quali la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.9 e chiede di accantonare l'emendamento 3.0.12. Invita infine i proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.13.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100, 3.101, 3.102, 3.103 (testo corretto) del relatore. Sui restanti emendamenti, il parere è conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.100.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.3 (testo 2).

La senatrice MANTOVANI (M5S), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.4 per la trasformazione in ordine del giorno. In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.6 e lo ritira. Fa propri anche gli emendamenti 3.7 e 3.0.9, che trasforma in un unico ordine del giorno G/2066/6/1.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.8 (testo 2).

Il senatore LA RUSSA (FdI) fa proprio l'emendamento 3.8 (testo 2).

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.8 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia un voto contrario, in quanto la proposta di modifica avrebbe l'effetto di sottrarre la gestione della distribuzione dei vaccini al nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Figliuolo, per attribuirla al Ministro della salute.

Posto ai voti, l'emendamento 3.8 (testo 2) è respinto.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.9 (testo 2).

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l'emendamento 3.11 per trasformarlo in ordine del giorno.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.101 del relatore.

È disposto l'accantonamento degli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14 e 3.15.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.16 e 3.17 e ne annuncia la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice VALENTE (*PD*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 3.18 e, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.19 e lo ritira.

Il senatore LA RUSSA (FdI) fa proprio l'emendamento 3.19.

Posto ai voti, l'emendamento 3.19 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.102 del relatore.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.21 e lo ritira. Accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 3.22 in vista della trasformazione in ordine del giorno.

In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.23 e lo ritira.

L'emendamento 3.24 è accantonato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.25 è respinto.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.103 (testo corretto) del relatore.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.8 e li ritira.

Fa proprio anche l'emendamento 3.0.7 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2066/7/1.

L'emendamento 3.0.12 è accantonato.

La senatrice MANTOVANI (M5S), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.13 e lo ritira.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore GARRUTI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) aggiunge la propria firma.

Anche il senatore RUOTOLO (*Misto*) e la senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 4.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento 5.2. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.0.13 e favorevole sull'emendamento 5.0.16.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 5.2 è accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.13.

Il senatore LA RUSSA (*FdI*) invita la Commissione ad accogliere l'emendamento in esame, che mira ad alleggerire le penalizzazioni per il comparto della ristorazione, prevedendo la possibilità di svolgere la loro attività sino alle ore 22, nelle zone gialle, e fino alle ore 18 nelle zone arancioni, ovviamente sempre nel rispetto delle norme di igiene e sul distanziamento personale ed eventualmente incrementando i controlli.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), ritenendo che l'emendamento presenti alcuni aspetti positivi, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.13 è respinto.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.16.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.16 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 19 di oggi, martedì 2 marzo 2021.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2066

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1000/1

Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Sopprimere il comma 3».

1.1000/2

Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «Sull'intero territorio nazionale» con le seguenti: «Nelle zone rosse e nelle zone arancioni».

1.1000/3

Pirovano, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano se gli spostamenti sono in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome che si collocano in zona bianca, come definita dalla lettera a) dell'articolo 16-septies».

1.1000/4

Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: «nella zona gialla in ambito regionale e».

1.1000/5

Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: «e nei limiti» fino alla fine del periodo.

1.1000/6

Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sopprimere le parole da: «di anni 14».

1.1000/7

Pirovano, Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, dopo le parole: «relativi confini», inserire le seguenti: «ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani».

1.1000/8

Rojc, Buccarella

All'emendamento 1.1000, alla lettera c) dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4- quater. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 10000 abitanti situati a meno di 30 chilometri dal confine con Stato estero, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»

1.1000/9

Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «16-septies», lettera c), sostituire le parole: «scenario di tipo 3» con le seguenti: «scenario almeno di tipo 3».

1.1000/10

GRIMANI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-*bis*. Al fine contenere la catena di trasmissi

"5-bis. Al fine contenere la catena di trasmissione sul territorio dei contagi, presso il Ministero della salute e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è istituito un 'Osservatorio del dato epidemiologico' in collaborazione con AGENAS volto all'analisi quotidiana dell'evoluzione dei contagi da COVID-19 al fine di offrire pareri sulle misure da adottare relativamente alla chiusura di zone limitate. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla presente legge di conversione, sono nominati i componenti dell'Osservatorio di cui al presente comma. All'Osservatorio confluiscono tutti i dati sino ad ora raccolti in merito all'evoluzione della situazione pandemica."».

1.1000/100

IL RELATORE

All'emendamento 1.000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvi gli spostamenti» con le seguenti: «fatti salvi gli spostamenti».

1.1000/101

IL RELATORE

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera d), capoverso «16-septies», lettera c), sostituire le parole: «scenario di tipo 3» con le seguenti: «scenario almeno di tipo 3».

1.1000

IL GOVERNO

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 3 con il seguente:
- «3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.»;
 - b) sopprimere il comma 4;
 - c) dopo il comma 4, inserire i seguenti:
- «4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
- 4-ter. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.»;
- d) al comma 5, dopo il capoverso 16-sexies, aggiungere il seguente:
 - «16-septies. Sono denominate:
- *a)* "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-s*exies*, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
- b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
- c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021.

1-*ter*. Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021.».

1.100

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la numerazione del capoverso «16-quinques», con la seguente: «16-quinquies».

1.11 (testo 2)

Cantù, Romeo, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli, Riccardi

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro e non oltre il 15 marzo 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute presentano al Parlamento il Piano Nazionale Integrato di contenimento in sicurezza dell'epidemia da COVID-19 e di governo del rischio di diffusione delle varianti di SARS-COV-2 con sistema nazionale di sorveglianza attiva e genomica.».

1.12 (testo 2)

Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle Associazione e Federazioni di donatori volontari del sangue, come l'Associazione volontari italiani sangue (AVIS), i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al comma 11 dell'articolo 19

della legge 28 dicembre 2001, n. 448 possono essere reclutati quali medici delle visite delle suddette Associazioni e Federazioni di donatori volontari del sangue, compatibilmente con quanto disposto dalla Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 459, e in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2, ricomprendendo tali attività nel percorso di formazione e riconoscendo i relativi crediti formativi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3.

3.3 (testo 2)

Fregolent, Cantù, Doria, Lunesu, Marin, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «una piattaforma informativa nazionale» inserire le seguenti: «collegata all'Anagrafe Nazionale Vaccini, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018,»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, si raccorda con i servizi dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e»;
- c) al comma 8, dopo le parole: «Anagrafe nazionale Vaccini» inserire le seguenti: «anche ai fini del collegamento con la piattaforma nazionale di cui al comma 1».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «su istanza» con le seguenti: «su richiesta».

3.8 (testo 2)

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, GRASSI

Al comma 2, sostituire le parole da: «In coerenza» fino a: « di seguito "Commissario straordinario"» con le seguenti: «Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, al Ministero della salute».

Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Ministero della salute».

3.9 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Al comma 2, sostituire le parole da: «In coerenza» fino a: « di seguito "Commissario straordinario"» con le seguenti: «Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, al Capo del Dipartimento della Protezione civile».

Conseguentemente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Capo del Dipartimento della Protezione civile».

3.101

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «principi stabiliti dal piano» inserire la seguente: «strategico».

3.102

IL RELATORE

Al comma 5 primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'attuazione del piano» inserire la seguente: «strategico» e sostituire le parole: «sul sito istituzionale» con le seguenti: «nel sito internet istituzionale».

3.103 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole :«e farmaco - epidemiologia» con le seguenti «e farmaco-epidemiologica» e le paroleda: «di cui all'ordinanza» fino a «n. 640» con le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».

3.103

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a «n. 640» con le seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».

G/2066/4/1 (già em. 1.10)

Campari, Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premesso che:

al fine di impedire il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19;

i volontari di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, come AVIS, quali i medici, i paramedici e il personale in esso operante,

sono a tutti gli effetti una categoria altamente esposti al contagio e come tali rientrano tra le categorie prioritarie da vaccinare,

impegna il Governo:

ad inserire tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della Salute, il personale medico e paramedico volontario nonché il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.

G/2066/5/1 (già em. 3.5)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Calderoli, Grassi

Il Senato,

esaminato l'A.S. 2066 recante Conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1 istituisce una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento, trattando i dati in forma aggregata;

il medesimo comma prevede al contempo che la piattaforma nazionale possa eseguire, in regime di sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonchè le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute trattando quindi dati personali e non in forma aggregata;

questo intervento nazionale sembra scavalcare i sistemi sanitari regionali, che rappresentano un riferimento per la situazione sociosanitaria di ogni cittadino;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire, nella fase operativa della piattaforma informativa nazionale, affinchè la medesima piattaforma tratti i dati solo in forma aggregata e non agisca in regime di sussidiarietà.

G/2066/6/1 [già em. 3.7 e 3.0.9 (testo 2)]

CASTELLONE, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2066 di conversione in legge del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

premesso che:

l'articolo 3 stabilisce che al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, è istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento;

considerato che:

il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa. Successivamente, il piano è stato aggiornato con decreto adottato il 2 gennaio 2021 recante "Adozione Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS;

nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini, sono state identificate tre categorie da vaccinare in via prioritaria: operatori sanitari e sociosanitari; residenti e personale delle strutture residenziali per anziani; persone in età avanzata (con più di 80 anni);

è fondamentale estendere l'inserimento tra le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione contro l'infezione da SARS-CoV-2 nelle fasi iniziali, dei medici e dei sanitari libero professionisti in quanto, al pari dei colleghi che prestano servizio all'interno delle strutture ospedaliere o delle strutture private accreditate, sono soggetti ad alto rischio di contagio, essendo a contatto diretto con i pazienti e rappresentando di frequente il primo livello di controllo e di contatto dei pazienti stessi; pertanto gli stessi meritano di ricevere le medesime tutele;

è altresì indispensabile, inserire nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell'installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici o dell'attività pre e post operatoria;

impegna il Governo:

a) a valutare, in riferimento alle categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali identificate nel Piano strategico dei vaccini per la

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di inserire anche i medici e sanitari liberi professionisti, in quanto fortemente esposti al rischio di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 al pari delle altre categorie già comprese;

b) a provvedere ad inserire gli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2", in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.

G/2066/7/1 (già em. 3.0.7)

SICLARI, RIZZOTTI, BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,

premesso che:

per il supermaento dell'attuale situazione emergenziale, è opportuno e necessario procedere in tempi rapidi alla somministrazione vaccinale sull'intero territorio nazionale,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione per: gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, *caregiver* ed insegnanti di sostegno, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbilità, fragilità e malattie rare. ultra sessantenni, volontari dellas sollidarietà e della assistenza, i soggetti con mono morbilità, i lavoratori di servizi assistenziali, gli ospiti ed i lavoratori delel comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri.

G/2066/8/1 (già em. 4.2)

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in matgeria di contgenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,

premesso che:

negli ultimi anni alcuni Comuni italiani hanno subito una significativa variazione della popolazione residente e sarebbe opportuno che, con l'approssimarsi delle elezioni amministrative del 2021, gli stessi provvedano a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle stesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere disposizioni affinché i Comuni, che successivamente all'ultimo censimento della popolazione effettuato dall'Istat abbiano avuto una significativa variazione della popolazione, secondo i parametri stabiliti dal decrteo legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», provvedano a comunicare i nuovi dati censuari prima dello svolgimento delle elezioni amministrative del 2021.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI INTERVENUTE IN VIDEOCONFE-RENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 247 (SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E PER LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE)

Plenaria 215^a Seduta

Presidenza del Presidente OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1474) DE BERTOLDI ed altri. – Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE – dopo aver dato il benvenuto al nuovo sottosegretario alla giustizia, onorevole Anna Macina, a nome di tutta la Commissione – ricorda che si versa, sul disegno di legge in titolo, in stato di attesa che sia espresso il parere della 5^a Commissione.

Peraltro, dalla relatrice era stato richiesto di procedere ad un ciclo di audizioni coinvolgendo alcuni funzionari e dirigenti di alcuni Ministeri interessati al provvedimento legislativo; accertato che la competenza primaria è del Ministero della pubblica amministrazione, la Presidenza ne aveva ricevuto indicazioni nominative in ordine ai soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento. In proposito giudica opportuno richiedere al nuovo Ministro se intenda confermare i nominativi dei soggetti che erano stati originariamente indicati dal suo predecessore.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede che, in merito al disegno di legge in esame, possano essere auditi anche alcuni rappresentanti di Inarcassa. Il fatto che la Commissione approfitti del ritardo della 5ª Commissione per svolgere ulteriori approfondimenti, comunque, non dovrebbe esimere la Presidenza dal sollecitare la celere espressione della sede consultiva, in questo come in altri casi (segnatamente, quello della magistratura onoraria).

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), associatosi al saluto alla nuova Sottosegretaria, segnala alcune criticità ed anomalie nella formulazione dei primi articoli del disegno di legge (segnatamente tra l'articolo 1 comma 1 e l'articolo 2 comma 5) e ne auspica la correzione in sede di fase emendativa.

Il senatore BALBONI (*FdI*) sollecita una rapida approvazione di questo disegno di legge, ricordando le continue sollecitazioni che provengono dal mondo dei professionisti che chiedono un intervento urgente anche a seguito dell'aggravamento della situazione pandemica; propone che il Presidente, prendendo atto dell'unanime avviso della Commissione, solleciti la celere espressione della sede consultiva che ancora non si è espressa.

Interviene il senatore MIRABELLI (PD) facendo presente tuttavia la necessità di correggere alcune improprietà ed imperfezioni del disegno di

legge e, a questo proposito, propone che si proceda con la riapertura del termine per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE ritiene più opportuno attendere l'esito della sede consultiva e lo svolgimento delle richieste audizioni, prima di preventivare nuovi termini emendativi.

Quanto alla tempistica di tali adempimenti, la Presidenza si adopererà nel senso richiesto concordemente dai commissari intervenuti: le audizioni – comprensive dei rappresentanti di Inarcassa richieste dalla senatrice Modena, per i quali i correlatori D'ANGELO (M5S) e PILLON (L-SP-PSd'Az) esprimono assenso – saranno svolte sin dalla prossima settimana; solleciterà il Presidente della 5ª Commissione affinché al più presto sia calendarizzata la sede consultiva attinente ai disegni di legge pendenti all'ordine del giorno della Commissione giustizia, tra i quali quello in titolo.

La Commissione unanime concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE precisa che la deliberazione testé assunta, per quanto riguarda il sollecito dell'espressione dei pareri richiesti alla Commissione bilancio, riguarda anche i disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti. Anche per essi vale la considerazione secondo cui, nell'ultimo mese, la crisi di Governo non ha consentito attività legislativa ordinaria se non nei casi espressamente previsti; peraltro, era già stata avanzata richiesta di relazione tecnica al Governo e pertanto il sollecito deve intendersi come riferito anche al nuovo Gabinetto affinché metta in condizione la Commissione bilancio di pronunciarsi al più presto.

Prende atto il sottosegretario Anna MACINA.

La Commissione unanime concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE informa i Commissari della nomina a correlatrice della senatrice Modena; al senatore MIRABELLI (*PD*) – che richiede al Governo se abbia sviluppato una posizione in ordine alla tempistica del provvedimento – replica poi che, nel corso della settimana prossima, potrebbe essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, laddove la discussione generale si esaurisca.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) interviene in discussione generale, auspicando un clima di ritrovata concordia: essendo la nuova compagine governativa sostenuta da un'ampia maggioranza, auspica che si possa procedere più speditamente nell'esame del disegno di legge sulla riforma del processo civile, rispetto al quale denuncia una serie di criticità. Lamenta, per esempio, l'eccessivo ricorso al rito sommario ricordando come i tempi dei processi relativi si siano dilatati notevolmente negli ultimi anni: ritiene pertanto un errore basare la riforma del processo civile sulla centralità del rito sommario.

Interviene il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) e suggerisce, tra le possibili soluzioni volte a snellire e semplificare rito civile, il ricorso alla sentenza in forma semplificata, come tra l'altro già accade nel processo amministrativo; ritorna poi sul tema del filtro in appello evidenziandone le criticità; infine ritiene che la soluzione dei problemi – per quanto riguarda l'atto introduttivo – non possa individuarsi semplicemente nella inversione della citazione con il ricorso.

Il senatore BUCCARELLA (*Europeisti-MAIE-CD*), associatosi al saluto alla nuova Sottosegretaria, replica brevemente ad alcune osservazioni del senatore Caliendo, relative alla durata media del processo sommario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,25 riprende alle ore 17,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ritiene necessario adeguare l'ordine del giorno della Commissione alle decisioni testé assunte in Assemblea in merito al calendario dei lavori del Senato nella presente settimana.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) insiste sulla necessità che si proceda alla creazione di un'apposita Commissione d'inchiesta sui fatti emersi a seguito del c.d. caso Palamara, segnalando a tal fine l'avvenuta presentazione di appositi disegni di legge. Su questa e sulle altre richieste di interventi strutturali in materia di ordinamento giudiziario, avanzate dall'oratore, il PRESIDENTE replica deferendo la decisione in sede di programmazione dei lavori all'Ufficio di presidenza integrato, facendo anche presente che, in alcuni casi, i relativi disegni di legge sono stati già incardinati alla Camera; la ripresa dei lavori parlamentari, dopo la crisi di Governo, consentirà comunque a tutte le parti politiche di svolgere riflessioni su progetti legislativi di ampio respiro.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene, riferendo che sulla base di quanto riportato dagli ordini di stampa, il PNRR sarà oggetto di una integrale revisione: sarebbe auspicabile che lo fosse anche nella parte relativa alla giustizia e, perciò, chiede al Sottosegretario conto degli intendimenti del Governo sulle modifiche che s'intenderanno adottare.

Sull'obbligo vaccinale intervengono brevemente i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e GRASSO (*Misto-LeU*) ed il presidente OSTELLARI.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ricorda la Commissione ha chiesto di poter conoscere le linee programmatiche del Ministro della giustizia e chiede pertanto a che punto sia l'interlocuzione avviata. Il PRESIDENTE replica che, avendo inviato una richiesta in tal senso, resta in attesa di una risposta che confida possa essere il più possibile sollecita, pur in considerazione della tempistica di assestamento della macchina ministeriale; nella medesima circostanza, del resto, la Presidenza adempì tempestivamente anche agli altri mandati ricevuti dalla Commissione, per cui è in attesa di riscontro dai Ministri della salute e della giustizia anche sulla possibilità di inserire gli avvocati nell'alveo dei soggetti con priorità rispetto alla vaccinazione anti Covid-19, nonché dal Ministro della giustizia sull'avanzamento delle vaccinazioni all'interno delle carceri e sulla richiesta di audizioni di dirigenti ministeriali.

Il sottosegretario Anna MACINA dichiara che, su tutte queste richieste, si farà parte diligente nel riferire agli organi competenti.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVO-CAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani avrà inizio alle 13, o comunque in occasione della prima sospensione dei lavori dell'Assemblea per esigenze di sanificazione dell'aula se successiva, con all'ordine del giorno l'argomento non trattato oggi. Gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, originariamente previsti per domani 3 marzo alle ore 14,30 e a seguire, non avranno più luogo.

Non facendosi osservazioni, cosi rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 17,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente PETROCELLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria 103^a Seduta

Presidenza del Presidente PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo,

fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Illustra, poi, in sostituzione della senatrice Taverna, relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore FERRARA (*M5S*), relatore, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

La senatrice PACIFICO (*Misto*), relatrice, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio 2019.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore AIMI (*FIBP-UDC*), relatore, illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Aimi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1954) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1º luglio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1955) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2020.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore URSO (FdI) preannuncia, in sede di dichiarazione di voto, l'astensione del proprio Gruppo, a motivo, essenzialmente, delle molteplici e reiterate inadempienze del Kosovo nell'applicazione di non pochi accordi internazionali che, peraltro, toccano anche il profilo della sicurezza nazionale dell'Italia.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore Aimi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. – Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, che reca l'istituzione per l'Italia di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.

La relazione introduttiva al disegno di legge – di iniziativa parlamentare – rinviene i presupposti giuridici del provvedimento nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge n. 689 del 1994, che costituisce un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e

la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti. Detta Convenzione, che consta di 320 articoli e 9 Allegati, adegua il diritto del mare al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della zona economica esclusiva (ZEE), strettamente correlata a quella di piattaforma continentale (PC).

La zona economica esclusiva – in particolare – disciplinata dalla Parte V della Convenzione, può estendersi tassativamente non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, la zona economica esclusiva, per poter divenire effettiva, deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, poi notificata alla Comunità internazionale. Il regime di delimitazione delle ZEE tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo, in modo da raggiungere un'equa soluzione. In tale zona di mare, lo Stato costiero beneficia di diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e minerali, che si trovano nelle acque sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo. Si tratta di poteri che si sovrappongono a quelli sulla piattaforma continentale, assorbendoli completamente, e includendo anche altre attività dirette a fini economici, come la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti e dai venti, ma soprattutto la risorsa di maggior rilievo, ossia la pesca, oggetto principale della sovranità economica dello Stato costiero. Sempre in tale zona di mare, lo Stato costiero esercita altresì la propria giurisdizione per l'installazione ed utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture per la ricerca scientifica e per la preservazione e protezione dell'ambiente marino. Nella ZEE, tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine. Inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili, fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare o geograficamente svantaggiati. In linea generale, si può affermare che nella ZEE tutte le attività concernenti l'utilizzazione delle risorse rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali restano comprese fra i diritti degli Stati terzi. È importante soggiungere che, a prescindere dalla proclamazione della ZEE, il suo esercizio può tuttavia essere attuato in modo parziale, relativamente all'ambiente marino, o alla pesca, o anche ad entrambe. A questo fine alcuni Stati – tra i quali l'Italia – hanno creato zone di protezione ecologica (ZPE) ovvero zone di riserva o protezione della pesca (ZRP/PP).

La piattaforma continentale, disciplinata dalla parte VI dell'UN-CLOS, costituisce l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla Convenzione come il limite minimo della piattaforma continentale.

Agli Stati terzi, invece, spettano le «tradizionali libertà» dell'alto mare alle condizioni stabilite dallo Stato costiero, ovvero la navigazione, il sorvolo, la pesca (salvo che non vi sia l'esistenza di zone riservate o zone economiche esclusive nella zona d'acqua sovrastante) e la posa di cavi e condotte sottomarine. I diritti dello Stato costiero sulla propria piattaforma continentale gli appartengono *ab origine* e perciò non hanno bisogno di proclamazione. Inoltre, a differenza del diritto di sovranità sul mare territoriale, tali diritti hanno natura funzionale e sono esclusivi, nel senso che nessuno Stato può effettuare attività di esplorazione o sfruttamento sulla piattaforma continentale senza la preventiva autorizzazione dello Stato costiero. Con riferimento alla delimitazione della piattaforma tra Stati costieri che si fronteggiano o che sono adiacenti, l'articolo 83 della Convenzione di Montego Bay impone agli Stati di concordare una delimitazione tra loro, sulla base del diritto internazionale, in modo da raggiungere una «soluzione equa».

Nel Bacino del Mediterraneo, prosegue il relatore, dove la distanza tra le coste opposte è sempre inferiore a 400 miglia, a fronte dell'esigenza di tutelare le proprie risorse ittiche dal continuo depauperamento messo in atto da flotte pescherecce provenienti dall'Estremo Oriente o con la finalità proteggere le loro coste dai rischi di inquinamento, molti Stati – in particolare Croazia, Francia, Spagna, Tunisia e Libia – hanno già istituito da tempo delle ZEE o delle zone in cui esercitare parte dei diritti funzionali relativi alle ZEE. Tra gli altri Stati mediterranei che hanno proceduto ad istituire proprie ZEE si ricordano anche Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Monaco, Siria e Turchia.

Anche l'Algeria ha proceduto ad istituire una propria ZEE con l'emanazione del decreto presidenziale del 20 marzo 2018, che, senza un preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, ha determinato la creazione di un'area sovrapposta, ad ovest della Sardegna, alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro Paese nel 2011 e con l'analoga ZEE istituita dalla Spagna nel 2013: in particolare, la ZEE algerina lambisce per 70 miglia le acque territoriali italiane a sud-ovest della Sardegna. L'Italia ha contestato la decisione algerina con una nota verbale del 26 novembre 2018, e ha proposto l'avvio di negoziati per raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione in materia, in linea con il richiamato articolo 74 della predetta Convenzione, peraltro richiamata anche dal citato decreto presidenziale algerino. Dopo che nel giugno 2019, con una nota verbale, l'Algeria ha espresso la sua disponibilità ad avviare un dialogo bilaterale, i due Paesi hanno sottoscritto lo scorso marzo un'intesa per istituire una commissione tecnica congiunta per la delimitazione tra i due Paesi delle rispettive aree marittime di interesse esclusivo (ZEE), secondo i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.

Il disegno di legge in esame – conclude il relatore – intende, quindi, colmare quella che appare come una evidente lacuna del nostro Paese, autorizzando l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano (articolo 1, comma 1), mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia (comma 2). I limiti esterni della ZEE verranno determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente a quello italiano o lo fronteggia. Nelle more della stipula di detti accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono definiti provvisoriamente in modo da non ostacolare o compromettere la conclusione dei summenzionati accordi (comma 3).

L'articolo 2 stabilisce che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia eserciti i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Infine, l'articolo 3 precisa che l'istituzione della ZEE non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 8 marzo, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Esame e rinvio)

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione, sottoscritto nell'ottobre 2018, tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica di Singapore.

L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale durato quasi otto anni e destinato a sostituire il precedente Accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti di comune interesse, quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, l'energia, la fiscalità, l'istruzione, il lavoro, l'occupa-

zione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia, i trasporti, la giustizia, la libertà e la sicurezza.

Il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, e che intende imprimere un nuovo livello di ambizione all'influenza politica ed economica dell'Unione europea nel sud-est asiatico, è fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegnando le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale, nonché allo sviluppo degli scambi bilaterali (Titolo I, articoli 1-2).

L'intesa definisce quindi i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, esplicitando l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (ASEM) (Titolo II, articoli 3-4).

Il Titolo III (articoli 3-8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, disciplina la cooperazione fra le Parti nella lotta al terrorismo, l'impegno per la punizione dei grandi crimini di portata internazionale, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'Accordo disciplina, quindi, gli aspetti relativi alla cooperazione in materia di scambi e di investimenti (Titolo IV, articoli 9-16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo 9, prevedendo altresì misure relativamente alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale.

La cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V, articoli 17-22) riserva una particolare attenzione alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, disciplina la protezione dei dati personali e promuove il dialogo in materia di migrazione e la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I successivi articoli dell'Accordo (Titolo VI, articoli 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di diritti umani, della cooperazione economica in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la politica industriale e le Piccole e Medie Imprese (PMI), la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Ulteriori ambiti di cooperazione sono individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articolo 41) prevede un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti, preposto a garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'intesa, a stabilire priorità e a formulare raccomandazioni.

Infine, l'Accordo reca le disposizioni finali (Titolo IX, articoli 42-49), che pongono una clausola evolutiva dell'intesa, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori, e disciplinano i casi di mancata esecuzione dell'intesa, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni, l'applicazione territoriale, la diffusione di informazioni e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore conclude informando che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«I. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e delle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 6, 12, 13 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, della presente legge, valutati in euro 24.000 a decorrere dall'anno 2021 e valutati in euro 10.400 a decorrere dall'anno 2021 ogni tre anni, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 dell'Accordo stesso, pari a euro 251.220 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

- «Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dal 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 1, 3, 6, 10, 15 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 188.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e alle restanti spese di cui agli articoli 2, comma 2, 5, 8, 9, 13, 14 e 16 pari a 78.840 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

DIFESA (4^a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza della Presidente PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L'AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA (AIAD), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

376^a Seduta

Presidenza del Presidente PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente relatore PESCO (M5S) richiama i rilievi avanzati sugli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 1, nonché sulle riformulazioni.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, esprime un avviso contrario, per inidoneità della copertura o in mancanza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari, sulle proposte 1.9 (testo 2), 1.9 (testo 3), 1.12 e 1.12 (testo 2). Concorda quindi con il relatore sull'assenza di osservazioni in relazione all'emendamento 1.11 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), manifestando perplessità sulla valutazione negativa delle proposte 1.9 (testo 2) e 1.9 (testo 3), ri-

tiene che non possano ravvisarsi profili di onerosità, atteso che il trasporto dei rifiuti speciali, ivi previsto, sarebbe rimesso ai privati.

La rappresentante del GOVERNO fa presente, al riguardo, che l'avviso contrario dipende dal fatto non sono pervenuti dall'Amministrazione competente gli elementi istruttori necessari a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica.

Il presidente relatore PESCO (M5S) riepiloga sinteticamente i quesiti posti con riguardo agli emendamenti accantonati e alle ulteriori riformulazioni riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 3.2, 3.3 (testo 2), 3.8, 3.9, 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.0.12 e 3.0.13.

Il presidente relatore PESCO (M5S) reputa opportuno approfondire gli aspetti finanziari della proposta 3.0.13.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) ritiene, al riguardo, che non sia ravvisabile un aggravio per le finanze pubbliche.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, non essendo chiaro il contenuto della proposta, risulta difficile anche valutarne i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE evidenzia che, per valutare correttamente la portata finanziaria dell'emendamento, occorre conoscere i presupposti e gli effetti del decreto ministeriale ivi richiamato: andrebbe pertanto acquisita una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

Nota peraltro che l'obiettivo della proposta potrebbe essere probabilmente raggiunto anche mediante un intervento in via amministrativa.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene decisivo verificare se la misura abbia una portata meramente statistica.

Il presidente relatore PESCO (M5S), all'esito del dibattito, in considerazione di possibili oneri indiretti connessi alla proposta emendativa, prospetta l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'emendamento 3.0.12, su cui la relazione tecnica risulterebbe in via di predisposizione.

La rappresentante del GOVERNO assicura che, qualora dovesse pervenire, prima dell'approdo del provvedimento in Assemblea, la relazione tecnica positivamente verificata, il parere contrario potrà essere rivisto.

Il presidente relatore PESCO (M5S), in relazione all'emendamento del Governo 1.1000, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, e ai relativi subemendamenti, trasmessi dalla Commissione di merito, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare, fatta eccezione per il subemendamento 1.1000/10, del quale occorre valutare i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORI esprime un avviso contrario per i profili finanziari sul subemendamento 1.1000/10, concordando per il resto sulla valutazione non ostativa del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore PESCO (M5S), sulla base delle indicazioni emerse sulla discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, gli ulteriori emendamenti e le riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9 (testo 2), 1.9 (testo 3), 1.12, 1.12 (testo 2), 3.2, 3.3 (testo 2), 3.8, 3.8 (testo 2), 3.9, 3.9 (testo 2), 3.0.12 e 1.1000/10. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.13. Il parere è non ostativo sulle proposte 1.11 (testo 2), 1.1000, nonché su tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 1.1000.».

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente relatore PESCO (M5S) propone di ribadire, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, le valutazioni già espresse sulle coincidenti proposte presentate presso la Commissione in sede referente, e illustra pertanto la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.19, 3.25, 3.0.1,

3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.15, 4.6, 5.0.3 e 5.0.8. Sulla proposta 1.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "in tempo utile all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),"».

Sull'emendamento 3.23 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, dei seguenti periodi: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al commissario *ad acta* non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.2, 2.3 e 3.0.13. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(1892) Deputato DELRIO ed altri. – Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 novembre 2020.

Il relatore MANCA (PD) illustra la seguente proposta di parere sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che: in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), istitutivo di un organismo preposto al monitoraggio dell'attuazione e alla verifica dell'impatto dell'assegno unico e universale, aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, si conferma che le attività del predetto organismo saranno svolte dalle amministrazioni interessate esclusivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, già previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; allo stato non si è in grado di stabilire presso quale dipartimento o ente sarà incardinato l'organismo suddetto e si rinvia, in sede di esercizio della delega, la valutazione circa l'opportunità di istituire un organismo apposito o di attribuire le funzioni di monitoraggio e verifica di

impatto ad un ente o organismo già esistente; in merito alla portata finanziaria del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione di una commissione nazionale preposta alla concessione di specifiche deroghe ai criteri previsti per la cittadinanza del richiedente, a fronte di comprate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari competenti, si conferma che l'istituzione e il funzionamento della commissione si attueranno nell'ambito delle risorse disponibili, già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza l'erogazione di compensi, indennità, rimborsi spesa, gettoni di presenza o qualunque tipologia di emolumento in favore dei partecipanti; relativamente alla sostenibilità finanziaria della predetta commissione, si valuterà, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere all'istituzione di un apposito organismo ovvero di attribuirne le funzioni a commissioni consultive già in essere; circa le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 3, si conferma che all'attuazione delle norme di delega di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), che ha istituito il »Fondo assegno universale e servizi alla famiglia«; sempre in merito all'articolo 3, si rappresenta che, per le ulteriori risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle misure indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non è al momento possibile effettuare valutazioni, in mancanza di elementi di dettaglio sulle misure che saranno definite in sede di predisposizione dei decreti legislativi; considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha istituito, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, un fondo con una dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e di 7 miliardi annui a decorrere dal 2023, di cui una quota, a decorrere dal 2022, non inferiore a 5 miliardi annui e non superiore a 6 miliardi annui è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore MANCA (PD) illustra, poi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che l'emendamento 01.1 necessita di relazione tecnica, al fine di verificarne la quantificazione degli oneri e la compatibilità con il tetto di spesa di cui all'articolo 3. Analoga richiesta di relazione tecnica è necessaria per la proposta 1.1, ancorché la copertura sia stata effettuata in eccesso rispetto agli oneri non espressa-

mente quantificati. La relazione tecnica è necessaria anche per l'emendamento 1.10, che sembra eccedere le risorse stanziate. Comporta maggiori oneri la proposta 1.14, che elimina la modalità del credito di imposta per la corresponsione del beneficio. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.18 e 1.15 in quanto cumulano i benefici dell'assegno unico e universale con quelli previsti dalle regioni e dagli enti locali.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2 occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.1, 2.4 e 2.5, al fine di quantificare l'onere e la congruità delle risorse stanziate a copertura. Comportano maggiori oneri le proposte 2.2, 2.3 e 2.13. Per l'emendamento 2.9 occorre valutare la compatibilità con il tetto di spesa di cui all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.1, in quanto modifica la copertura a decorrere dall'anno 2022, utilizzando le risorse relative al reddito di cittadinanza. Altresì, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.2, che sopprime una delle voci integrative della copertura finanziaria. L'emendamento 3.6 sembra comportare maggiori oneri, in quanto reca una copertura finanziaria di 2 miliardi di euro annui dal 2022 a valere su provvedimenti amministrativi e regolamentari operanti tagli sulla spesa di dubbia attuabilità, stante la compressione delle voci di bilancio sopprimibili.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e privi di idonea copertura o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 0.1.1, 1.1, 1.10, 1.18 e 1.15, mentre formula una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.14, dal momento che non comporta aggravamenti finanziari rispetto al testo cui si riferisce.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) contesta che l'emendamento 1.18 presenti carattere di onerosità.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la proposta, prevedendo la piena compatibilità dell'assegno unico con le prestazioni assistenziali erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali, appare suscettibile di determinare il superamento dei limiti di spesa previsti per la copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Il senatore DELL'OLIO (M5S), al quale si associa il senatore ER-RANI (Misto-LeU), osserva che l'assegno unico nazionale, a seguito della sommatoria con le misure erogate dalle autonomie territoriali, potrebbe in effetti superare la soglia finanziaria stabilita.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, si esprime in senso contrario, per inidoneità

della copertura o in assenza di relazione tecnica, sulla proposte 2.1, 2.4, 2.5, 2.2, 2.3, 2.13 e 2.9.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 3, manifesta una valutazione contraria sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.6, segnalati dal relatore. Esprime altresì un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.3 e 3.7, non segnalati dal relatore, i quali richiedono una relazione tecnica per la verifica dell'impatto sulla finanza pubblica.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, in merito agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.15, 1.18, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 3.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Messa in votazione la proposta, la Commissione approva.

(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) chiede se il Governo sia in grado di produrre gli elementi di risposta richiesti sul testo e sugli emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE risponde che l'istruttoria è in via di definizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, negativamente verificata, recante l'indicazione di una serie di modifiche a cui risulta condizionata un'eventuale verifica positiva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (n. 247)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito ai profili di quantificazione, occorre evidenziare preliminarmente che lo schema di decreto in esame dà attuazione all'articolo 1, commi 89 e 90, della legge n. 103 del 2017 che, nel quadro di una più ampia disciplina di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese per prestazioni (obbligatorie e funzionali) relative ad attività di intercettazione, demanda, con specifico riguardo alle prestazioni funzionali, a un decreto interministeriale la determinazione di un nuovo regime tariffario, «così da conseguire un complessivo risparmio della spesa» (lettera b) del comma 89). Rammenta che la relazione tecnica relativa alla legge n. 103 del 2017, con riferimento all'art. 1, comma 89, aveva stimato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019 i risparmi derivanti dalle misure di ridefinizione del regime tariffario relativo alle prestazioni funzionali delle attività di intercettazione. Tali risparmi non venivano comunque scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si rileva inoltre che, pur essendo lo schema di atto in esame accompagnato da una lettera del MEF che dà conto del «parere favorevole» della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia quale amministrazione competente non risulta formalmente «bollinata». Ciò posto, riguardo alla stessa relazione tecnica, evidenzia l'opportunità di chiarimenti riferiti ai seguenti profili. Il nuovo regime tariffario è definito dal provvedimento in esame (listino cui fa rinvio l'articolo 2) mediante la fissazione di importi da erogare in corrispondenza di specifiche categorie di prestazioni funzionali, i cui valori sono indicati prevalentemente in un range compreso tra un minimo e un massimo. Il provvedimento in esame è, altresì, corredato di una clausola di neutralità finanziaria (articolo 10) che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame, prescrive che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti organizzativi e gestionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica valuta i suddetti risparmi in circa 9,9 milioni di euro a regime, precisando che gli stessi potranno, comunque, essere verificati solo a consuntivo. In proposito, si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni in proposito, anche in considerazione del fatto che tali effetti di risparmio non risultano scontati sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, la relazione tecnica evidenzia che agli adempimenti tecnico-informatici, legati anche all'adozione di adeguati protocolli di sicurezza si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente con riguardo agli adempimenti connessi all'applicazione dell'articolo 7 (verifiche e controlli di funzionalità e sicurezza da parte dell'autorità giudiziaria riguardo alle prestazioni), la relazione tecnica si limita a riferire che agli stessi si potrà provvedere, inoltre, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Più in generale, riguardo alla clausola di neutralità finanziaria riportata all'art. 10, la relazione tecnica afferma che agli adempimenti recati dal provvedimento in esame si provvederà mediante le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1363 «Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni» che reca uno stanziamento di euro 216.718.734 per il 2020 e di euro 213.718.734 per ciascuno degli anni 2021 e 2022: non vengono peraltro esplicitati gli elementi che consentano di verificare la sufficienza degli stanziamenti medesimi rispetto agli adempimenti connessi all'applicazione della disciplina in esame. In proposito sarebbero quindi utili ulteriori elementi di valutazione. Ravvisa peraltro l'opportunità di un chiarimento in merito alla disposizione che attribuisce al tavolo tecnico permanente - già operante presso il Ministero della giustizia per il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie - le attività inerenti al monitoraggio del sistema delle prestazioni funzionali e delle relative tariffe (articolo 8). In particolare, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che rileva che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ai partecipanti ai lavori del tavolo non sono attribuiti compensi o gettoni di presenza – osserva che il divieto di corresponsione di tali emolumenti non parrebbe normativamente esplicitato né nella legge n. 103 del 2017 né nel decreto ministeriale 28 dicembre 2017 istitutivo del tavolo tecnico.

Rileva, inoltre, che andrebbe acquista una valutazione in merito agli effetti, sebbene di carattere eventuale ed indiretto, connessi all'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 9. Questo prevede, infatti, l'applicazione *ope legis* del nuovo regime tariffario disciplinato dal decreto in esame anche alle prestazioni eseguite in forza di incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del medesimo, con la possibilità, pertanto, che a tali incarichi possa essere applicato un trattamento tariffario peggiorativo rispetto a quello contrattualmente stabilito dalla vigente normativa. Andrebbe quindi acquisita una valutazione in merito all'eventualità di contenziosi connessi all'applicazione della disposizione e alle relative implicazioni finanziarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il richiamato articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto ministeriale in esame, sia perché la legge n. 103 del 2017 – di cui il presente schema costituisce attuazione – all'articolo 1, comma 92, già reca una clausola di neutralità di carattere generale, sia perché un atto normativo di rango secondario, qual è quello in esame, non è per sua natura suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su tale aspetto appare comunque ne-

cessario acquisire l'avviso del Governo. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria 213^a Seduta

Presidenza del Presidente NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Angrisani e il senatore Quagliariello hanno cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte la senatrice L'Abbate, cui rivolge, a nome di tutti, un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro. Si congratula inoltre, a nome dell'intera Commissione, con il senatore Sileri, con il senatore Moles e con la senatrice Borgonzoni, che hanno assunto incarichi di Governo.

Si associa la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono state assegnate alla Commissione, per il parere al Governo, quattro proposte di nomina, del Presidente e di tre componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia (proposte di nomina nn. 77, 78, 79 e 80); propone di esaminarle in una seduta che sarà convocata la prossima settimana, auspicando che nel frattempo sia trasmessa alle Camere anche la proposta di nomina, di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, di un ulteriore componente del medesimo consiglio di amministrazione.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di giovedì 25 febbraio, è stato organizzato nella giornata di giovedì un breve ciclo di audizioni informali di assessori alla cultura di alcune grandi città italiane, sulle condizioni del settore cultura e dei suoi lavoratori nel corso della pandemia.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE riferisce sulle proposte di audizione in merito al *Doc.* XXVII, n. 18, recante il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sull'opportunità di programmarle tempestivamente, tenuto conto dell'esigenza di consentire la conclusione dell'esame in sede consultiva del Documento XXVII, n. 18 in tempo utile ai fini del suo esame da parte dell'Assemblea del Senato entro la fine del mese di marzo.

Sulla questione si svolge un dibattito nel quale intervengono le senatrici RUSSO (M5S) e DE LUCIA (M5S) e i senatori RAMPI (PD), CANGINI (FIBP-UDC) e PITTONI (L-SP-PSd'Az).

Il PRESIDENTE propone quindi, alla luce del dibattito, di richiedere a tutti i soggetti indicati l'invio di un contributo scritto, di lunghezza predeterminata, limitando lo svolgimento delle audizioni ad alcuni soggetti soltanto; le audizioni avranno luogo a partire dalla prossima settimana, per concludersi presumibilmente il prossimo 18 marzo. Inoltre, considerato che sono previste a breve le audizioni dei Ministri di riferimento per la Commissione sulle linee programmatiche dei rispettivi Dicasteri, propone che nell'ambito di quelle procedure informative, da svolgersi se possibile in sede congiunta con la VII Commissione della Camera dei deputati, sia dato spazio all'impiego delle risorse del PNRR.

Concorda la Commissione.

La senatrice DE LUCIA (M5S) riterrebbe utile affrontare il tema della promozione dell'arte negli edifici pubblici, oggetto dell'affare assegnato n. 592: si tratta di una questione volta a dare nuovo impulso all'applicazione della legge la legge n. 717 del 1949, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», che stabilisce la destinazione del 2 per cento delle somme destinate alla costruzione di edifici pubblici, debba essere destinato obbligatoriamente all'abbellimento di essi mediante opere d'arte, un tema di particolare attualità considerati i cospicui investimenti previsti nel PNRR.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) sottolinea, a sua volta, la rilevanza di una valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale italiano, ai fini dell'adozione di un atto di indirizzo al Governo – per il quale sarebbe quindi opportuno valutare la richiesta di deferimento di un affare assegnato – nonché ai fini dell'espressione del parere sul PNRR.

Il PRESIDENTE ritiene che entrambi i temi segnalati dagli interventi che lo hanno preceduto possano trovare espressione nel parere che la Commissione formulerà sul PNRR, fermo restando lo svolgimento successivo delle apposite procedure.

Si associa la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali (n. 590)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) introduce la tematica ponendo preliminarmente l'accento sul particolare valore storico e culturale dei cammini, che rappresentano una ricchezza incalcolabile che merita di essere custodita, curata e valorizzata, in tutti i suoi aspetti e nelle sue varie sfaccettature, per poter essere vissuta e condivisa.

I cammini, infatti, uniscono i territori, si aprono a paesaggi spesso inediti e suggestivi e portano alla scoperta di borghi, pievi, abbazie, santuari, monasteri, fortezze, castelli e siti archeologici di indubbio valore. Rappresentano pertanto un'opportunità turistica e compongono anche una vera e propria rete culturale tangibile, che si può ammirare e vivere in tutte le sue espressioni e specificità. È grazie ad essi che si possono quindi scoprire aspetti dell'arte, dell'architettura, della letteratura, della musica e delle tradizioni che diversamente resterebbero sconosciuti e dimenticati: per questi motivi le amministrazioni locali e regionali negli anni hanno attuato politiche volte a strutturare i cammini cercando di conciliare sostenibilità, accessibilità, dotazione di servizi, messa in rete e quant'altro potesse essere utile a chi li percorre di goderne al meglio tutte le opportunità, non ultima quella di arricchimento culturale oltre a quelle di svago e benessere.

Ricorda quindi che nel 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha individuato un elenco di 42 itinerari, rispondenti a precisi requisiti (undici, per la precisione), che sono stati inseriti nei Cammini d'Italia: divenuti in seguito 44, ora compongono l'Atlante digitale dei Cammini d'Italia, ideato nel 2018 come contenitore di itinerari per una rete di mobilità *slow*. Esso rappresenta la prima mappatura ufficiale dei cammini d'Italia, *online* sul sito del Ministero dei Beni culturali e da quasi tre anni sono molteplici le richieste di adesione da parte delle Regioni. Ad oggi l'Atlante descrive 44 cammini, mentre 116 sono ancora in

lista di attesa, e di questi 72 sembra non soddisfino gli 11 criteri di qualità stabiliti per entrare a far parte dell'Atlante Digitale dei Cammini d'Italia.

Nel 2017 è stato quindi predisposto il Piano Strategico del turismo, un programma con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022) e un «sistema organizzato» con l'obiettivo di rilanciare la *leadership* dell'Italia sul mercato turistico internazionale attraverso interventi che pongono al primo posto sostenibilità, innovazione e accessibilità.

I cammini, d'altra parte, per essere gestiti hanno bisogno di una apposita normativa per questo molte singole regioni – come Toscana e Lazio – hanno sentito la necessità di dotarsi di una legislazione specifica al fine di rendere i cammini stessi capaci di rispondere in modo omogeneo e strutturato alle esigenze di chi li percorre, attraverso una regolamentazione in termini di individuazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione. L'esigenza di regolamentare i cammini, proprio per la loro stessa caratteristica di dipanarsi da regione a regione, si è poi estesa ben oltre la loro strutturazione locale e regionale: nel 2018, infatti, sei regioni (Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Lazio) hanno iniziato un lavoro con l'obbiettivo di giungere a un documento condiviso che regolamentasse i cammini interregionali. Durante il convegno, svoltosi a Spineto sono stati pertanto individuati sei cammini interregionali.

Per quanto riguarda, poi, la legislazione europea, il programma degli itinerari culturali era stato avviato dal Consiglio d'Europa nel 1987, con la Dichiarazione di Santiago de Compostela. Gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa si propongono di creare una rete di persone e luoghi legati tra loro grazie a una storia e a un patrimonio comuni. Le Linee Guida sono state predisposte nell'ambito del progetto di cooperazione «Cammini d'Europa: rete europea di storia, cultura e turismo», che ha visto la partecipazione di 16 gruppi di azione locale sostenuti dal Piano di sviluppo rurale della Comunità Europea, nell'ambito del Programma LEADER.

Rileva poi che, attraverso la mappatura dei Cammini d'Italia e dell'Atlante digitale dei cammini sono stati individuati importanti itinerari turistici, anche di diversa natura, che raccolgono sì fondamentali informazioni per il turismo ma che, per vivere concretamente, hanno bisogno di aprirsi all'aspetto più prettamente culturale. Manca infatti ad oggi una organizzazione culturale dei cammini, vale a dire di tutti quei beni materiali e immateriali che insieme compongono una parte importante del patrimonio della storia e della cultura della nostra penisola, in tutte le sue forme e diversità. Scaturisce pertanto la necessità di individuare una disciplina di livello nazionale che tenga conto dei cammini interregionali da considerare in quanto itinerari culturali, rete reale ma anche virtuale che unisce luoghi di interesse storico culturale e artistico. L'obbiettivo del progetto è arrivare ad una legislazione unitaria che servirebbe non solo ad individuare i cammini ma anche ad adeguare e uniformare finanziamenti, manutenzione, valorizzazione, capacità di accoglienza e servizi, affinché i territori attraversati ne possano beneficiare e l'utente ne possa godere appieno.

Sarà quindi particolarmente utile, al fine di dotarsi dei necessari e imprescindibili elementi conoscitivi, il ciclo di audizioni informali già concordato, su cui si sofferma.

Conclude sottolineando la necessità di creare un'organizzazione strutturata dei cammini dal punto di vista culturale. Un esempio potrebbe essere quello dei cosiddetti «giacimenti culturali» che si trovano lungo di essi e che proprio a causa della mancanza di una strutturazione dei cammini restano spesso sconosciuti.

Si apre il dibattito.

La senatrice RUSSO (M5S), dopo aver posto l'accento sulla necessità di tutelare adeguatamente anche i cammini presenti nella parte meridionale del Paese, si sofferma sulla possibilità di coinvolgere, nei propri lavori, alcuni dei soggetti auditi (uno per il nord Italia ed uno per il sud) in qualità di esperti, con funzioni di consulenza e di ausilio alla predisposizione di un eventuale atto di indirizzo.

Sulla possibilità prospettata dalla senatrice Russo il PRESIDENTE si pone problematicamente, osservando che un confronto in via informale con gli auditi è comunque possibile e ricordando piuttosto che alcuni componenti della Commissione hanno dato la loro disponibilità a collaborare e a coadiuvare la relatrice nella procedura in titolo.

Osserva quindi che la tematica oggetto dell'Affare assegnato n. 590 risulta ampiamente trattata anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza: uno dei settori di intervento più significativi del cosiddetto *Recovery plan* è infatti la valorizzazione dei cammini e degli itinerari culturali, dei borghi e del «turismo lento», con uno stanziamento di circa 8 miliardi di euro. In ragione di ciò, propone di avviare sin d'ora una prima interlocuzione con alcuni dei soggetti che si prevedere di convocare in audizione, richiedendo un loro contributo scritto che possa essere valorizzato ai fini dell'espressione del parere che la Commissione è chiamata a formulare sul *Doc.* XXVII, n. 18.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente COLTORTI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOLOGISTICA, ASSOFERR, SILT, AMODO, CO.BTI, ENAV, OICE E CFWA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente COLTORTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR ENRICO NARDELLI E DI RAPPRESEN-TANTI DI UNRAE, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE – SETTORE ABITA-ZIONE, LEGACOOP ABITANTI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI E CNA FITA, IN-TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 215

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO ORDINE NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI (CONAF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DOCUMENTO XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»), PER LE PARTI DI COMPETENZA

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 216

Presidenza della Vice Presidente BITI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI FLOROVI-VAISTICHE (ASSOFLORO, ANVE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIVAISTI ESPORTA-TORI), ASSOCIAZIONE VIVAISTI ITALIANI, ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI ITA-LIANI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI TUTELA DEL MARCHIO VIVAIFIORI), IN-TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 217

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (AIC), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'E-SAME DEL DOCUMENTO XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RI-PRESA E RESILIENZA»), PER LE PARTI DI COMPETENZA

Plenaria

158^a Seduta

Presidenza del Presidente VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(1902) Gisella NATURALE ed altri. – Disciplina delle professioni del settore cinofilo (Discussione e rinvio)

La relatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) riferisce sul disegno di legge in titolo diretto a regolamentare le figure professionali che ruotano intorno al settore cinofilo. Il disegno di legge introduce in particolare le figure professionali dell'addestratore, dell'educatore e dell'istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo, titolo che potrà essere conseguito da chi avrà svolto corsi di formazione specifici dai quali saranno tuttavia esclusi coloro che già praticano questo mestiere da almeno un triennio.

Più in dettaglio il testo, composto da otto articoli, all'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento consistente nella regolamentazione delle figure professionali del settore cinofilo, nel rispetto della normativa europea e della norma CEN CWA 16979/2016 che stabilisce i requisiti minimi delle competenze e conoscenze generali e specifiche per i professionisti della formazione cinofila.

L'articolo 2 reca le definizioni di *dog training professional* (DTP), *dog training professional behaviour* (DTP-B), operatore di canile, centro cinofilo e sport cinofili. Viene in particolare definito come *dog training professional* il professionista avente le competenze necessarie per operare nel settore dell'educazione, della formazione e dell'addestramento del cane, figura in cui rientrano gli educatori, gli istruttori e gli addestratori cinofili.

Ai sensi dell'articolo 3 chiunque intenda intraprendere la carriera di addestratore, educatore e istruttore cinofilo e di tecnico del comportamento cinofilo deve frequentare un apposito corso di formazione per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della citata norma CEN CWA 16979/2016.

Tali corsi di formazione sono disciplinati dall'articolo 4: devono avere una durata minima di 400 ore e rispettare la norma CEN CWA 16979/2016 sia per quanto concerne l'organizzazione che riguardo al piano formativo. Spetta poi a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano organizzare annualmente almeno un corso per il conseguimento di tali qualifiche sul proprio territorio, con la possibilità di accordi interregionali, presso i centri cinofili autorizzati.

L'articolo 5 istituisce presso l'Associazione italiana professionisti cinofili un apposito organo di controllo permanente con funzione giudicatrice e appellante, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina relativa allo svolgimento degli esami per il conseguimento della qualifica di DTP e DTP-B.

L'articolo 6 disciplina i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva, che devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP; per quanto concerne invece i centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofile che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale, questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B.

Per quanto concerne i canili, ai sensi dell'articolo 7 questi devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico di comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B ogni 250 cani; si prevede altresì che anche associazioni ed enti che partecipano ai bandi per la gestione dei canili debbano garantire nel proprio organigramma la presenza di operatori qualificati DTP proporzionali al numero degli animali ospitabili nel canile.

L'articolo 8, recante norme transitorie e finali, concede agli operatori che già svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per il conseguimento della stessa. Tali soggetti vengono peraltro esentati dalla frequenza dei corsi di forma-

zione potendo sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando richiesta a un organismo di certificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(540) IANNONE ed altri. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1321) CIAMPOLILLO. – Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(1324) MANTERO ed altri. – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1324, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 540 e 1321, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente VALLARDI comunica che sono assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 540 e n. 1321. Cede quindi la parola alla relatrice per la loro illustrazione.

La relatrice NATURALE (*M5S*) riferisce innanzitutto sul disegno di legge n. 540 (di iniziativa del senatore Iannone e altri), che apporta una serie di modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con il provvedimento si intende colmare un vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di «produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope» disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da un unico articolo, reca due novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 1 della legge n. 242 del 2016, concernente le finalità della stessa legge. In particolare viene inserito un nuovo comma 3-*bis* diretto a precisare che le disposizioni di cui alla citata legge non si applicano all'importazione e commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo.

La successiva lettera *b*) interviene invece sull'articolo 4 della stessa legge n. 242 del 2016, dedicato ai controlli e alle sanzioni: viene pertanto aggiunto un nuovo comma 7-*bis* che rinvia alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in caso di violazione delle disposizioni aggiunte con il sopra citato comma 3-*bis* dell'articolo 1.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1321 (di iniziativa del senatore Ciampolillo), reca anch'esso una serie di modifiche alla già citata legge 2 dicembre 2016, n. 242, nonché una ulteriore modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Più in dettaglio il disegno di legge, composto da tre articoli, reca all'articolo 1 quattro novelle alla legge n. 242 del 2016.

La lettera *a*) del comma 1 novella l'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, concernente la liceità della coltivazione. In particolare sono aggiunte due ulteriori lettere all'elenco di quanto è possibile ottenere dalla canapa coltivata senza necessità di autorizzazione: *g-bis*) infiorescenze fresche ed essiccate; *g-ter*) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante.

Le successive lettere *b*) e *c*) novellano l'articolo 4 della legge n. 242 del 2016, concernente i controlli e le sanzioni: per effetto di tali modifiche si prevede anzitutto (al comma 5) che non vi sia responsabilità a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti entro il limite dello 0,5 per cento (il limite attualmente previsto è dello 0,6 per cento). Di conseguenza (al comma 7) si prevede che la distruzione o il sequestro delle coltivazioni di canapa possa essere disposto solo qualora risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,5 per cento.

La lettera *d*) interviene infine aggiungendo un nuovo articolo 9-*bis* alla legge n. 242 del 2016, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ai prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa.

L'articolo 2 reca invece una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), prevedendo che all'articolo 14, concernente i criteri per la formazione delle tabelle delle sostanze soggette a controllo, al comma 1, lettera *a*), venga novellato il n. 6), in modo da comprendervi la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione del provvedimento, stimati in 15 milioni di euro annui.

Il PRESIDENTE, dato che i disegni di legge testé illustrati dalla relatrice risultano analoghi al disegno di legge n. 1324 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 540 e n. 1321 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1324.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiede delucidazioni sul prosieguo dell'esame dei disegni di legge, in particolare per sapere se verrà predisposto o meno un testo unificato, considerando in particolare che il disegno di legge n. 540 contiene previsioni sostanzialmente discordanti rispetto a quelle contenute negli altri due disegni di legge.

Il senatore MANTERO (*Misto*), dopo aver fatto presente che il disegno di legge n. 1324 di cui è primo firmatario necessita probabilmente di alcuni aggiustamenti, comunica che presenterà nei prossimi giorni un nuovo disegno di legge sull'argomento, finalizzato a fornire una cornice normativa più chiara alla materia, che auspica potrà essere esaminato anch'esso congiuntamente ai testi già presentati.

Il presidente VALLARDI ritiene sia prematuro individuare sin da ora le modalità con cui procederanno i lavori sui disegni di legge in esame: il tema infatti è particolarmente complesso e sarà necessaria un'ulteriore riflessione con il concorso di tutti i componenti della Commissione per definire lo svolgimento della discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio.

Il presidente VALLARDI fa presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio sul nuovo emendamento presentato in Commissione.

Il relatore TARICCO (PD) fa presente al riguardo che il rappresentante del Governo in Commissione bilancio ha evidenziato la necessità che su tale emendamento venga predisposta apposita relazione tecnica che assicuri l'invarianza degli oneri, rinviando altresì anche alle valutazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto riguarda il suo contenuto. Ciò premesso, invita il Presidente a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio a richiedere i chiarimenti necessari ai rappresentanti del Governo, in modo tale da poter sbloccare l'iter del provvedimento.

Il presidente VALLARDI, dopo aver fatto presente di aver già posto il problema all'attenzione del ministro Patuanelli, assicura che provvederà

a sollecitare la presidenza della Commissione bilancio nel senso auspicato dal senatore Taricco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXVII, n. 18) *Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»* (Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che i presidenti delle Commissioni 5^a e 14^a, che stanno esaminando il documento in sede primaria, hanno richiesto alla Commissione di esprimere il parere sul documento in esame tendenzialmente entro giovedì 18 marzo. Propone pertanto di dedicare la prossima settimana al completamento del ciclo di audizioni già programmato sull'argomento, concentrandole in particolare a partire dalla mattinata di martedì 9 febbraio, in modo tale da poter concludere l'esame del PNRR nella settimana successiva.

Il relatore TARICCO (PD) concorda con la proposta del Presidente, che ritiene essenziale al fine di poter esprimere il parere nei tempi richiesti.

Ad una richiesta della senatrice NATURALE (M5S), sui giorni in cui vengono prevalentemente organizzate sedute dedicate allo svolgimento delle audizioni, il presidente VALLARDI fa presente che queste devono essere sempre programmate compatibilmente con le sedute previste dell'Assemblea. Sarà possibile pertanto organizzare audizioni anche in altri giorni ed orari, qualora l'Assemblea non tenesse sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso delle odierne audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2009 (Disciplina del settore florovivaistico), di rappresentanti di Assofloro, dell'Associazione Nazionale Vivaisti esportatori (ANVE), dell'Associazione Vivaisti Italiani, dell'Associazione Florovivaisti Italiani e dell'Associazione Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori, nonché nell'ambito dell'esame del Documento XXVII, n. 18 (Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»), di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali e dell'Associazione italiana coltivatori (AIC), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per

la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La seduta termina alle ore 16,25.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 218

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 2 marzo 2021

Sottocommissione per i pareri 44ª Seduta

Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 13^a Commissione:

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

alla 6^a Commissione:

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia: rinvio dell'espressione del parere

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria 226^a Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

Intervengono, nell'ambito dell'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in rappresentanza dell'INAIL, il dottor Franco Bettoni, presidente, e il dottor Giuseppe Lucibello, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente MATRISCIANO rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Catalfo, entrata a far parte della Commissione e presente ai lavori odierni.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sui canali *WebTV4* e *YouTube4* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'INAIL in relazione all'affare assegnato riguardante la salute e la sicurezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 18 febbraio scorso.

La presidente MATRISCIANO introduce l'audizione in titolo.

Dopo un intervento introduttivo del dottor BETTONI, ha la parola il dottor LUCIBELLO.

Interviene quindi la presidente MATRISCIANO, la quale pone un quesito, cui risponde il dottor LUCIBELLO.

Segue un quesito della senatrice CATALFO (M5S), alla quale risponde il dottor LUCIBELLO.

Un ulteriore quesito è quindi posto dal senatore FLORIS (FIBP-UDC).

Hanno successivamente la parola in risposta il dottor BETTONI e il dottor LUCIBELLO.

La presidente MATRISCIANO dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ROMANO (M5S) introduce l'esame del disegno di legge in esame, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione riguardanti la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, il relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002 e la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Osservato che la ratifica dei tre strumenti non comporta modifiche alla legislazione nazionale, già conforme a tutte le loro disposizioni, illustra le disposizioni di competenza recate dalla Convenzione n. 155, finalizzate nel complesso a delineare un processo ciclico di formulazione, at-

tuazione e revisione della politica nazionale allo scopo di migliorare continuamente il sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Successivamente si sofferma sul Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, il quale costituisce uno strumento di rinforzo, le cui previsioni sono volte a migliorare i metodi di raccolta dei dati su infortuni e malattie professionali.

Riferisce quindi sugli aspetti di competenza della Convenzione n. 187, dando conto delle disposizioni degli articoli da 2 a 5, i quali pongono agli Stati una serie di obblighi relativi al miglioramento delle tutele della salute e della sicurezza nel lavoro, nonché di salubrità degli ambienti di lavoro.

Formula infine una proposta di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, lo schema di parere presentato dal relatore viene posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(1708) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) riassume in primo luogo le finalità e l'ambito di applicazione del disegno di legge in esame, volto all'individuazione di zone franche montane in Sicilia.

Passando agli aspetti di competenza, segnala l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), che dispone un aumento da applicare all'esenzione dall'imposta sui redditi dell'impresa per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana.

Illustra inoltre la successiva lettera *d*), recante misure di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i casi di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Specifica quindi che l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, facendo riferimento alle aspettative di numerosi amministratori locali chiamati a confrontarsi con le difficoltà sui piani economico, occupazionale e demografico dei comuni montani.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) giudica condivisibili le disposizioni recate dal provvedimento, le quali, tuttavia, dovrebbero più opportunamente riguardare la generalità delle aree montane in difficoltà poste sull'intero territorio nazionale. Dichiara pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere formulata dal relatore è infine messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell'illustrare i profili di competenza del disegno di legge in esame, il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) fa innanzitutto riferimento alla lettera *e*) dell'articolo 2, volta a consentire la negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro, senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità dell'azione e facendo salve le ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.

Per quanto concerne l'articolo 7, recante i principi e criteri direttivi di delega per la modifica della disciplina processuale relativa alle controversie sui licenziamenti, segnala la lettera *a*) del comma 1, che prevede il superamento delle norme speciali poste, per alcuni dei rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, dall'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge n. 92 del 2012, nonché la successiva lettera *b*), la quale pone come principio di delega il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento, prevedendo altresì la definizione di un'opportuna disciplina transitoria per l'attuazione di tale principio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (n. COM(2020) 682 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

In sede di discussione generale interviene il senatore LAUS (PD), il quale nota che la proposta di direttiva in esame non è tale da innovare in misura rilevante l'ordinamento nazionale vigente, mentre risulta, piuttosto,

utile relativamente alla necessità di garantire una corretta competizione economica tra Stati membri dell'Unione europea, oltre a rimarcare la centralità della contrattazione collettiva. Per quanto riguarda l'attuale situazione delle dinamiche retributive in Italia, richiama quindi l'attenzione sul tema degli appalti pubblici, ambito nel quale gli stessi meccanismi della contrattazione collettiva portano a esiti deludenti, contradditori rispetto all'obiettivo della giusta retribuzione, e impongono una riflessione riguardante il concetto di rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie. Dopo aver segnalato la rilevanza del confronto in materia con il Ministro per la pubblica amministrazione, invita pertanto a una ponderazione comune sul tema della giusta retribuzione, la quale costituisce tra l'altro un fattore di crescita dei comparti produttivi e di stimolo di una concorrenzialità virtuosa.

La senatrice CATALFO (M5S) pone in evidenza la rilevanza della proposta in esame, in quanto utile a contrastare il fenomeno del dumping salariale all'interno dell'Unione europea e a contribuire al rispetto del principio di giusta retribuzione sancito dalla Costituzione, quando nel contesto italiano la fissazione di livelli di retribuzione minimi per mezzo della contrattazione collettiva non soddisfa pienamente l'obiettivo di garantire retribuzioni dignitose alla generalità dei lavoratori. Rilevato che tale questione riguarda anche i contratti di appalto sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche, giudica necessaria l'integrazione della contrattazione collettiva con la fissazione di soglie retributive minime e auspica che la Commissione riprenda la trattazione dei disegni di legge in materia.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) nota che le misure volte a escludere il ricorso ai voucher e a contrastare lo strumento del contratto a tempo determinato, adottate nella legislatura in corso, si sono tradotte in una contrazione delle capacità delle imprese di programmare la propria attività e le proprie assunzioni giovandosi dei necessari margini di flessibilità. Invita quindi a una attenta ponderazione riguardo gli effetti di ogni intervento legislativo in materia di lavoro sulla realtà del contesto economico e occupazionale, facendo particolare riferimento, nel caso della questione del salario minimo, al lavoro agricolo e al lavoro domestico, ambiti nei quali potrebbe verificarsi una marcata riduzione della stessa offerta di lavoro. Conclude notando la scarsa rilevanza concreta della proposta di direttiva in esame in Italia, a causa del valore consolidato della contrattazione collettiva.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) osserva che nel quadro economico attuale l'introduzione del salario minimo legale comporterebbe l'impossibilità per molti operatori economici di ricorrere al lavoro dipendente.

La presidente MATRISCIANO (M5S), relatrice sul provvedimento, specifica che la proposta di direttiva non compromette i margini di scelta degli Stati e delle parti sociali, mentre, in un'ottica più generale, rileva

l'importanza da accordare, specie in fasi recessive, al principio del minimo salariale, al fine di combattere il preoccupante fenomeno della povertà lavorativa, oltre a costituire uno strumento utile al contrasto al *gender gap* retributivo. Si sofferma quindi sull'ineludibile questione del bilanciamento tra la garanzia di livelli retributivi dignitosi, in linea con il dettato costituzionale, e le esigenze delle imprese, le quali dovrebbero essere aiutate ad affrontare eventuali aumenti del costo del lavoro per mezzo di sostegni mirati, quali interventi di detassazione dei maggiori oneri.

Prende nuovamente brevemente la parola la senatrice CATALFO (M5S), rilevando l'opportunità che la Commissione ponga con chiarezza all'Unione europea le questioni della povertà lavorativa e del sostegno alle imprese, necessario a superare la fase di crisi, così da bilanciare le previsioni volte all'innalzamento dei livelli retributivi con idonei interventi di alleggerimento fiscale a beneficio delle imprese.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) ritiene che l'attuale fase di crisi possa rappresentare un momento di riflessione utile all'individuazione di nuove prospettive in materia di lavoro e di ripresa del sistema produttivo, posto che la proposta di direttiva in esame costituisce uno strumento da guardare con favore quale primo passo verso un intervento volto al generale miglioramento del quadro economico-sociale.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) interviene nuovamente per richiamare l'attenzione sulla pratica di alcuni datori di lavoro di ottenere illecitamente la restituzione di parte delle retribuzioni corrisposte a dipendenti immigrati, quale fattore di distorsione del mercato del lavoro, penalizzante nei confronti dei lavoratori italiani.

Il senatore ROMANO (M5S) rileva la diffusione del fenomeno richiamato, riguardante rapporti di lavoro formalmente del tutto regolari, che richiede pertanto l'adozione di strumenti di contrasto adeguati, tra i quali rientra l'introduzione del salario minimo.

La presidente relatrice MATRISCIANO (M5S) dichiara conclusa la discussione generale. Si riserva quindi di redigere uno schema di risoluzione da sottoporre alla valutazione dei commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questione di competenza sul disegno di legge n. 2052

La presidente MATRISCIANO rammenta che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dello scorso 24 febbraio ha convenuto circa l'opportunità di sollevare una questione di competenza, ai sensi

dell'articolo 34 del Regolamento, relativamente al disegno di legge n. 2052, recante «Disposizioni in materia di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro», assegnato in sede redigente alla 2ª Commissione e all'11ª Commissione in sede consultiva. Rileva in particolare che nel disegno di legge sono contemplate significative previsioni relative all'interazione degli enti e organismi cui la normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro attribuisce funzione di controllo con il Procuratore nazionale del lavoro. Giudica pertanto opportuno richiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge alle Commissioni 2ª e 11ª riunite.

La proposta della Presidente, posta in votazione, risulta approvata all'unanimità.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente MATRISCIANO comunica che sono state acquisite alcune memorie, trasmesse nell'ambito dell'esame in sede consultiva della Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (*Doc.* XXVII, n. 18) e che tale documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione riguardanti la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, il relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002 e la Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

considerato che la ratifica dei tre strumenti non comporta modifiche alla legislazione nazionale, che risulta essere già conforme a tutte le loro disposizioni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza della Presidente PARENTE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria 202ª Seduta

Presidenza della Presidente PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena conclusa, si è convenuto di non procedere all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 15 del 2021 (A.S. n. 2100). Fa presente che, nell'assumere tale determinazione, si è tenuto conto del fatto che il contenuto del decreto-legge predetto appare destinato a essere trasposto, in sede emendativa, nell'Atto Senato n. 2066, che figura nel calendario vigente dell'Assemblea a partire dal pomeriggio odierno.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) formula l'auspicio che il modus procedendi osservato in relazione al decreto-legge n. 15 non abbia a ripetersi, ritenendo la prassi della trasposizione oltremodo discutibile.

La PRESIDENTE, preso atto dell'auspicio manifestato dalla senatrice Binetti, rimarca che la decisione dell'Ufficio di Presidenza testé riportata è stata adottata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Martedì 2 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza della Presidente MORONESE indi del Vice Presidente LANIECE

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 12,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FEDERPARCHI, DI WWF (WORLD WILDLIFE FUND) E DI CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE, INTERVENUTI IN VIDEO-CONFERENZA, SUL DOCUMENTO XXVII, N. 18 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza della Presidente MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE GEO-LOGI E DI ANBI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI DI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DOCUMENTO XXVII, N. 18 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria 219^a Seduta

Presidenza del Presidente STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (n. COM(2020) 854 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente STEFANO (PD), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit, uno strumento aggiuntivo rispetto alle risorse del Quadro finanziario pluriennale (QFP), finalizzato a contrastare le conseguenze negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito, così da attenuarne l'impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione.

La Riserva di adeguamento alla Brexit risulta necessaria nonostante l'UE e gli Stati membri si siano, da qualche tempo, preparati attivamente al recesso in termini sia politici che economici. Infatti, molti settori economici e imprese, soprattutto quelli con un'esposizione significativa verso il Regno Unito, si trovano oggi ad affrontare difficoltà a causa della perdita dell'accesso agevolato al mercato del Regno Unito e rischiano di subire ripercussioni dovute a relazioni commerciali ed economiche più complesse, con possibili perdite di posti di lavoro.

La Riserva, che ammonta a 5 miliardi di euro in prezzi 2018 (5,37 miliardi a prezzi correnti), è destinata al sostegno della spesa pubblica degli Stati membri, in favore delle misure di assistenza alle imprese e alle comunità locali che hanno subito ripercussioni negative a causa della Brexit, nei settori economici più colpiti, tra cui il settore del commercio e

quello dalla pesca nelle acque del Regno Unito, nonché in favore di misure di sostegno all'occupazione e alla riqualificazione professionale, misure volte a garantire i controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fiscali, e a garantire i regimi di certificazione, autorizzazione ed etichettatura di prodotti, e misure di informazione e sensibilizzazione di cittadini e imprese in merito alle modifiche dei loro diritti ed obblighi in conseguenza della Brexit.

I 5 miliardi di euro sono ripartiti tra gli Stati membri in base a criteri individuati nell'allegato I alla proposta, riferiti ai dati relativi al commercio con il Regno Unito e all'attività di pesca nelle sue acque.

Il sostegno sarà erogato in due tranche. La prima sarà attivata nel 2021, sotto forma di «prefinanziamento», nella misura di 4 miliardi di euro, di cui circa 82,2 milioni dovrebbero essere destinati all'Italia. La quota maggiore di fondi sarà destinata all'Irlanda (quasi 1 miliardo di euro), con a seguire i Paesi Bassi (713,7 milioni), la Germania (429,1 milioni), la Francia (396,5 milioni) e il Belgio (305,5 milioni).

Entro il 30 settembre 2023 ciascuno Stato membro dovrà presentare la domanda di contributo, in base alla quale la Commissione europea valuterà se attribuire allo Stato un importo aggiuntivo o, al contrario, se recuperare parte del prefinanziamento già erogato.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 175 del TFUE, relativo alla Politica di coesione dell'UE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di «azioni specifiche» che si rivelassero necessarie al di fuori del sistema dei Fondi europei a finalità strutturale. Le relative coperture di spesa sono poi effettuate mediante atti di rettifica al bilancio annuale dell'UE, sulla base della procedura ordinaria adottata in base all'articolo 322 del TFUE.

La proposta di regolamento in esame risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo di mantenere, nell'UE, la coesione economica, sociale e territoriale, a fronte degli effetti derivanti dal recesso del Regno Unito, che colpiscono l'Unione con livelli di gravità diversa a seconda delle regioni e dei settori, prevedendo misure che consentano di attenuarne l'impatto economico, sociale e territoriale, e di mantenere eque condizioni di concorrenza tra le imprese, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri singolarmente. In tal senso, l'intervento si configura anche come un valore aggiunto rispetto alle misure adottate dai singoli Stati membri.

La proposta rispetta anche il principio di proporzionalità in quanto prevede di destinare un quantitativo non eccessivo di risorse finanziarie del bilancio europeo e prevede una gestione dei fondi in modo concorrente con gli Stati membri, lasciando ad essi la gestione e la destinazione degli stessi alle misure ritenute più opportune.

Il Presidente osserva infine che la proposta è oggetto di analisi da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state solevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e che non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sui criteri che determinano una differenza così marcata tra le risorse destinate all'Italia e quelle destinate ad alcuni altri Stati membri.

Il PRESIDENTE ribadisce che la ripartizione è stabilita sulla base dei criteri definiti nell'allegato I alla proposta di regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

(1^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 15,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Deliberazione di una proroga del termine)

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione, essendo stata acquisita sul punto la necessaria intesa con i presidenti delle Camere, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione, fino al 31 marzo prossimo.

La Commissione approva la proposta della Presidente.

La seduta termina alle ore 15,35.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

S. 1708

(Parere alla 6ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, ricorda anzitutto che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana. In particolare, l'Assemblea regionale siciliana lo ha approvato come «legge-voto» ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, che prevede che «L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato».

L'articolo 1 individua come «zone franche montane» le aree particolarmente svantaggiate relative ai territori dei Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad un'altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti e che presentano fenomeni di spopolamento.

L'articolo 2 stabilisce che l'individuazione puntuale dei territori di cui all'articolo 1 sia effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore per le attività produttive.

L'articolo 3 definisce le caratteristiche dei benefici: esenzione dalle imposte sui redditi, completa per i primi tre periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della legge e poi a scalare in diminuzione fino all'esenzione limitata al 20 per cento al nono e decimo anno; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi d'imposta pari al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie fino all'anno 2025 per gli immobili siti in tali aree; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, per contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, se almeno il 30 per cento degli occupati risiede in tali aree, con riduzione analoga nel tempo a quella delle imposte sui redditi; l'esonero spetta anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgano attività all'interno della zona franca montana.

L'articolo 4 rimodula le aliquote IVA, assegnando quelle agevolate alle attività produttive che abbiano la sede operativa e il domicilio fiscale nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 ed applica l'aliquota al 22 per cento alle restanti attività produttive.

L'articolo 5 individua i beneficiari delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti anche nelle piccole e microimprese che abbiano avviato la loro attività nelle zone franche montane prima del 1º gennaio 2020 e in coloro che intendono trasferire in una di tali zone la sede legale e opera-

tiva della loro attività. Il punto 3 dell'articolo in esame ribadisce che la condizione per essere beneficiari è che le attività siano ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria delle disposizioni del disegno di legge.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala in primo luogo che il provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) e alla materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articolo 117, terzo comma). Assumono inoltre rilievo l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane, l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le condizioni particolari di autonomia della Sicilia e l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ciò premesso, ritiene che potrebbe essere oggetto di approfondimento l'inserimento, all'articolo 1, comma 1, della specificazione che il provvedimento concerne unicamente le zone territoriali svantaggiate della regione siciliana, come si evince dal titolo e dall'articolo 5 ma non dalle definizioni dell'articolo 1.

Inoltre, sempre l'articolo 1, comma 1, ai fini dell'individuazione delle zone franche montane, considera, come si è visto, criteri che concernono unicamente l'ubicazione, la popolazione e l'andamento demografico; al riguardo, alla luce dei parametri individuati dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per gli interventi speciali a favore di determinati territori – che invece fanno riferimento anche allo sviluppo economico, alla coesione sociale e alla rimozione di squilibri economici e sociali – potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare tali criteri, con altri indicatori, quali ad esempio il tasso di disoccupazione o il contributo al PIL; rileva inoltre che l'ISTAT, riprendendo la classificazione dell'UNCEM, a sua volta predisposta sulla base dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, poi abrogato, definisce montani i territori ubicati almeno per l'80 per cento della superficie sopra i 600, e non i 500, metri.

Invita inoltre a considerare che l'inserimento di un territorio nelle zone franche montane comporta l'esenzione dal pagamento di imposte la cui disciplina è, anche per la Sicilia, rimessa esclusivamente al legislatore statale (cosa diversa è il principio di attribuzione alla Regione delle entrate statali riscosse nel territorio regionale, disciplinato dall'articolo 2 del DPR n. 1074 del 1965, in attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale). Per questo potrebbe essere oggetto di approfondimento se non risulti opportuno l'inserimento di forme di coinvolgimento dell'auto-

rità statale nella procedura di individuazione dei territori oggetto dei benefici. In particolare, l'individuazione delle zone potrebbe essere affidata a un provvedimento statale (come avviene – con un DPCM – ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 per le zone economiche speciali), adottato d'intesa con la Regione siciliana. Qualora invece si voglia mantenere la previsione di un decreto del presidente della Regione siciliana, questo andrebbe preceduto da un'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (MISTO) dichiara di non aver compreso alcune dichiarazioni svolte nella relazione, in particolare con riferimento alla presunta necessità di integrare i criteri per l'individuazione delle zone franche montane facendo riferimento ai dati ISTAT che, riprendendo la classificazione dell'UNCE, a sua volta predisposta sulla base dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, poi abrogato, definisce montani i territori ubicati almeno per l'80 per cento della superficie sopra i 600, e non i 500, metri. Ritiene infatti che, trattandosi di una disposizione abrogata, non debba costituire un parametro di riferimento.

Chiarisce poi che la ragione per cui questa «legge voto» regionale siciliana è sottoposta a questo *iter* di esame da parte della Camera e del senato è dovuta al fatto che dopo ben 76 anni dall'approvazione dello Statuto della regione siciliana mancano ancora i decreti attuativi relativi alla fiscalità di sviluppo e all'autonomia finanziaria e fiscale di cui agli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto. A tale proposito chiede se sia possibile inserire nel parere anche un'osservazione volta a richiedere il completamento di questo processo, facendo a tale fine riferimento anche all'articolo 43 dello Statuto siciliano che prevede espressamente l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione siciliana con il compito di determinare le norme per l'attuazione dello Statuto stesso. Ribadisce dunque la necessità di nominare una nuova commissione paritetica che possa portare a compimento un lavoro che la Regione siciliana attende da 76 anni.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, si dichiara disponibile a introdurre nel parere l'osservazione proposta dalla senatrice Drago. Quanto alla determinazione delle quote per la determinazione delle zone montane, dichiara di condividere l'osservazione svolta dalla senatrice Drago perché l'Istat fornisce degli indici ma non stabilisce norme e osserva altresì che la fissazione della quota a 600 m sopra il livello del mare mal si adatta alla configurazione della regione siciliana che è un territorio collinare. Ricorda poi che il fenomeno dello spopolamento che interessa le zone montane – che ha evidentemente a che fare con la trasformazione agricola – ha raggiunto valori di emergenza. A tale proposito fa presente che un comune che ha avuto modo di visitare poco prima dell'inizio della pandemia si è ridotto ad avere solo 400 abitanti mentre 20 anni fa ne aveva oltre 2500. Sottolinea l'importanza della questione anche alla luce del momento storico che si può definire un «green new deal».

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (MISTO) ricorda che l'articolo 14 dello statuto regionale siciliano indica le competenze esclusive della regione, tra le quali rientrano materie attinenti al provvedimento come l'agricoltura e le foreste, l'incremento della produzione agricola e industriale, il regime degli enti locali e le circoscrizioni relative. Chiede in proposito che il testo dello Statuto possa essere visualizzato nel sito della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Emanuela CORDA, *presidente* spiega che sulla pagina dedicata alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sono visualizzati soltanto gli statuti delle regioni che fanno riferimento alla Commissione stessa. Si impegna tuttavia a verificare se sia possibile individuare una sezione nel sito dove siano reperibili gli statuti di tutte le regioni italiane.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC) nel sottolineare l'importanza e l'attualità del tema, fa presente che le zone franche non dovrebbero essere riservate solo alla Regione siciliana bensì estese a tutte le regioni che presentano le stesse criticità. Ciò anche in considerazione della grave crisi che ha colpito l'intero territorio italiano e auspica, pertanto, che a partire dalla Regione siciliana tali benefici possano essere estesi a tutto il Paese.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) relatore concorda con la senatrice Toffanin sull'importanza di considerare le condizioni critiche di tutto il Paese e non solo della Regione siciliana.

Il senatore Francesco MOLLAME (M5S) relatore formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,05.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia (S. 1708)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge A.S. 1708 recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia:

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *o*) e alla materia di competenza legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (articolo 117, terzo comma);

assumono inoltre rilievo l'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, che prevede che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane; l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le condizioni particolari di autonomia della Sicilia e l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

si evidenzia che l'articolo 1, comma 1, prevede che ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate e, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50
per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri
sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti
al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente
parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati
dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni; al riguardo si citano i parametri individuati dall'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione, per gli interventi speciali a favore di
determinati territori – che fanno riferimento anche allo sviluppo economico, alla coesione sociale e alla rimozione di squilibri economici e sociali;

l'inserimento di un territorio nelle zone franche montane comporta l'esenzione dal pagamento di imposte la cui disciplina è, anche per la Sicilia, rimessa esclusivamente al legislatore statale; per questo andrebbe valutata l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, forme di coinvolgimento dell'autorità statale nella procedura di individuazione dei territori oggetto dei benefici;

l'esame del provvedimento può altresì costituire l'occasione per avviare una riflessione complessiva sulle ragioni della perdurante mancata completa attuazione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto della Regione siciliana in materia di autonomia fiscale e finanziaria, anche a tal fine approfondendo il ruolo riconosciuto alla commissione paritetica Stato-regione di cui all'articolo 43 dello Statuto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una riflessione complessiva sulle ragioni della perdurante mancata completa attuazione degli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto della Regione siciliana in materia di autonomia fiscale e finanziaria, anche a tal fine approfondendo il ruolo riconosciuto alla commissione paritetica Stato-regione di cui all'articolo 43 dello Statuto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 2 marzo 2021

Comitato XXI

Regime carcerario *ex* art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 3

Coordinatore: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 15,12 alle ore 16,04

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del direttore generale di Caltaqua SpA, Andrea Giuseppe Gallè

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del direttore generale di Caltaqua SpA, Andrea Giuseppe Gallè. Partecipano all'audizione l'avvocato Lucia Grimaldi, responsabile affari legali, e l'ingegnere Giovanni Casamassima, responsabile ciclo e impianti di depurazione.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Andrea Giuseppe GALLÉ, *Direttore Generale di Caltaqua SpA*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), Pietro LOREFICE (M5S) e Luca BRIZIARELLI, presidente.

Andrea Giuseppe GALLÉ, *Direttore Generale di Caltaqua SpA*, Lucia GRIMALDI, *Responsabile affari legali di Caltaqua SpA*, e Giovanni CASAMASSIMA, *Responsabile ciclo e impianti di depurazione di Caltaqua SpA*, rispondono a più riprese ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Commissario ad acta dell'A.T.I. di Trapani, Mario Cassarà

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Commissario *ad acta* dell'A.T.I. di Trapani, Mario Cassarà.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Mario CASSARÀ, *Commissario* ad acta *dell'A.T.I. di Trapani*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pietro LOREFICE (M5S) e Luca BRIZIARELLI, presidente.

Mario CASSARÀ, *Commissario* ad acta *dell'A.T.I. di Trapani*, risponde ai quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Stefano De Polis, in merito alle recenti vicende della Cattolica Assicurazioni (Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione. Precisa che, per quanto l'iniziativa della Commissione sia neutrale rispetto ai mercati, in quanto sostanzialmente volta, nel contesto di un rapporto di leale collaborazione con l'IVASS, ad ottenere chiarimenti e delucidazioni su fatti già noti agli investitori, appare comunque opportuno che l'audizione, dopo una sintetica introduzione, nella parte di dettaglio prosegua in seduta segreta.

Stefano DE POLIS, Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), svolge una relazione introduttiva sul tema oggetto dell'audizione, consegnando altresì alla Commissione documentazione in parte coperta da segreto.

Carla RUOCCO, *presidente*, su richiesta dell'audito, propone che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la parte libera della documentazione consegnata dal dottor De Polis sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Martedì 2 marzo 2021

Plenaria

76^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente LEONE

Sono presenti, in videoconferenza, i Rappresentanti dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) il presidente, dottor Mario Barbuto, il direttore, dottor Vincenzo Guggino e la dottoressa Monica Davò e la Professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Catania, esperta di stereotipi di genere nel linguaggio, Graziella Priulla.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LEONE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione dei Rappresentanti dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e di una Professoressa di sociologia dei processi culturali e comunicativi, esperta di stereotipi di genere nel linguaggio

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni, i Rappresentanti dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), il presidente dottor BARBUTO, la dottoressa D'AVÒ, il direttore dottor GUGGINO, nonché la professoressa PRIULLA.

Nessuno chiedendo di intervenire, La PRESIDENTE, ringraziando gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.